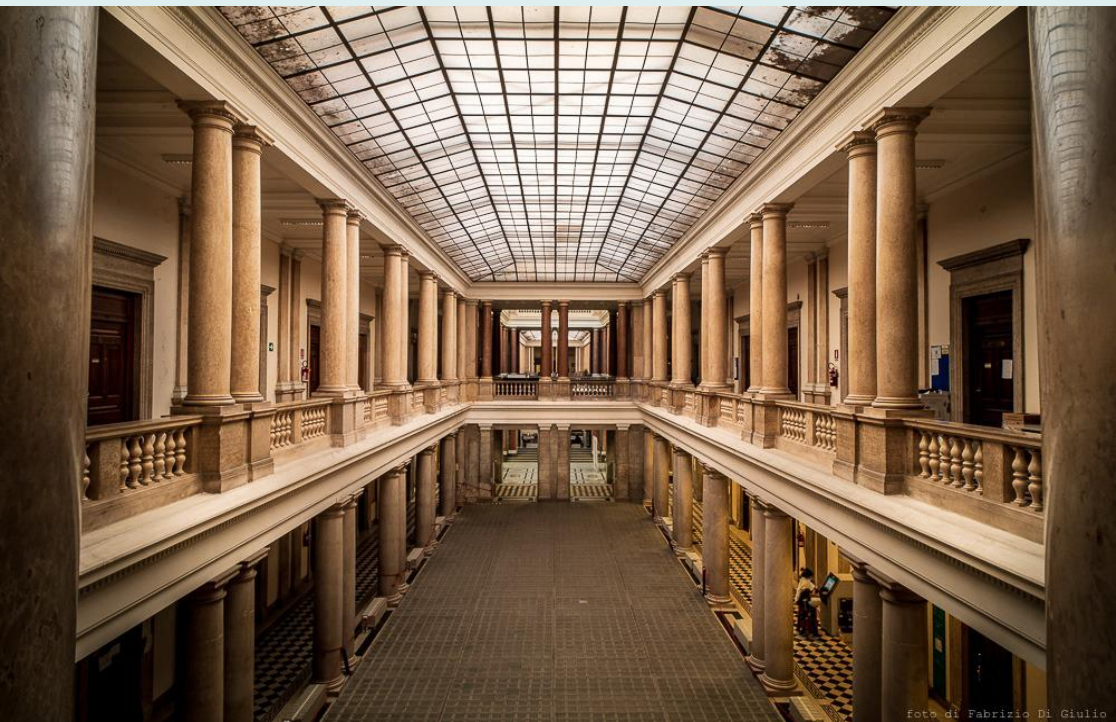


Corte d'Appello

TRIESTE



CARTA DEI SERVIZI

aggiornata al 23.12.2025

INDICE

1. INTRODUZIONE.....	4
1.1 COS'È E A COSA SERVE LA CARTA DEI SERVIZI	4
1.2 ARTICOLAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI	4
2. LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE	6
2.1 FUNZIONI	10
2.2 STRUTTURA ORGANIZZATIVA	12
2.3 DOVE SI TROVA.....	12
3. I SERVIZI DELLA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE	13
3.1 AREA CIVILE - CONTENZIOSO	13
3.1.1 Iscrizione a ruolo.....	13
3.1.2 Comparsa di costituzione delle parti appellate	14
3.1.3 Deposito atti endoprocedimentali.....	16
3.1.4 Avere notizie sullo stato di un Procedimento Civile	18
3.1.5 Consultazione del fascicolo e richiesta copia atti	19
3.1.6 Istanza di sospensione del provvedimento di primo grado	20
3.1.7 Richiesta copia Sentenza	21
3.1.8 Istanza di anticipazione/differimento udienza	23
3.1.9 Ritiro fascicolo di parte	24
3.1.10 Richiesta di certificati	25
3.1.11 Depositi dell'istanza di liquidazione.....	27
3.1.12 Spedizione copia in forma esecutiva	28
3.1.13 Trasmissione del fascicolo d'ufficio alla Corte di Cassazione	29
3.2 AREA CIVILE - LAVORO	30
3.2.1 Iscrizione a Ruolo	30
3.2.2 Comparsa di costituzione/deposito memoria di costituzione parti appellate	31
3.2.3 Istanza di sospensione	32
3.2.4 Istanza di anticipazione/differimento udienza	33
3.2.5 Consultazione del fascicolo e richiesta copie atti	33
3.2.6 Richiesta copia di sentenze	34
3.2.7 Ritiro del fascicolo di parte.....	35
3.2.8 Richiesta certificati	36

3.2.9	Deposito dell'istanza di liquidazione	37
3.2.10	Ritiro del dispositivo della sentenza	38
3.2.11	Spedizione copia in forma esecutiva	39
3.2.12	Trasmissione del fascicolo d'ufficio alla Corte di cassazione	40
3.3	AREA PENALE	41
3.3.1	Richiesta copie di atti	41
3.3.2	Deposito del ricorso per Cassazione.....	43
3.3.3	Richiesta riparazione per ingiusta detenzione	45
3.3.4	Deposito di istanze e atti	46
3.3.5	Informazioni sullo stato del procedimento	48
3.3.6	Richiesta copie di sentenze	50
3.3.7	Richiesta di certificati	52
3.3.8	Rilascio di attestazioni.....	55
3.3.9	Incidenti di esecuzione	56
3.3.10	Consultazione del fascicolo	58
3.3.11	Nomina dei Giudici Popolari	60
3.4	AREA AMMINISTRATIVA E ALTRI UFFICI.....	61
3.4.1	Servizio elettorale - Nomina Presidente di Seggio.....	61
3.4.2	Informazioni e certificati esami per avvocati	62
3.4.3	Patrocinio a spese dello Stato (civile/penale)	63
3.4.4	Richiesta di certificati	65
3.4.5	Liquidazione Spese Giustizia - istanza web	66
3.4.6	Avere notizie sui pagamenti	69
3.4.7	Ottenere il pagamento di una parcella o fattura.....	70
3.4.8	Omesso o insufficiente pagamento del Contributo Unificato	70
3.4.9	Consiglio Giudiziario.....	72
3.4.10	Diventare G.O.T. o V.P.O.....	74
3.4.11	Diventare Giudice di Pace	76

ALLEGATI

Tabella del Contributo Unificato	78
Tabella dei diritti di copia	86
Glossario.....	88

1. INTRODUZIONE

1.1 COS'È E A COSA SERVE LA CARTA DEI SERVIZI

La Carta dei Servizi descrive le modalità di erogazione dei servizi della Corte d'Appello di Trieste allo scopo di favorire un rapporto diretto tra l'Ufficio Giudiziario e i propri utenti, mettendo a loro disposizione una modulistica e uno strumento di informazione e di ausilio nei problemi maggiormente ricorrenti.

È uno strumento di dialogo e costituisce un importante elemento di trasparenza e informazione, sintetica ma completa, per orientare il cittadino-utente nelle numerose attività e nei servizi offerti, al fine di contribuire a creare i presupposti per un rapporto più disteso e più sereno che favorisca, altresì, la crescita e l'efficienza del servizio Giustizia.

La Carta dei Servizi è un vero e proprio patto tra l'Amministrazione e i Cittadini-utenti, i quali vengono preventivamente informati sugli standard dei servizi offerti, sulle modalità di svolgimento delle prestazioni rese e sui comportamenti adottati dagli operatori.

La Carta ha quindi lo scopo di fornire "supporto" all'utente dei servizi della Corte d'Appello consentendogli così di avere informazioni sui servizi e sulle loro modalità di erogazione, senza la necessità di accedere fisicamente agli Uffici. Inoltre, attraverso la carta, l'Ufficio individua gli standard della propria prestazione, dichiarando i propri obiettivi e impegnandosi, dunque, a rispettare determinati livelli qualitativi e quantitativi.

1.2 ARTICOLAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI

La struttura della Carta dei Servizi è stata concepita non solo per mettere in evidenza i ruoli e le competenze che sono di pertinenza del personale dell'Ufficio Giudiziario, ma anche per dare una visione complessiva e dettagliata dei servizi che concretamente la Corte d'Appello di Trieste offre agli utenti.

Nella prima parte, vengono spiegate in termini essenziali le funzioni e l'organizzazione della Corte d'Appello di Trieste inteso come istituzione.

Nella seconda parte vengono fornite informazioni sui servizi erogati al pubblico dalla Corte con relativa indicazione delle modalità utili per poterne usufruire, della modulistica per presentarne richiesta e degli eventuali costi da sostenere. In particolare, sarà possibile conoscere le diverse tipologie di servizi erogati

attraverso l'ausilio di schede informative che presentano una struttura standard per facilitare l'utente nell'ottenimento delle informazioni desiderate.

Ogni scheda riporterà informazioni utili quali:

- **COS'È**
una breve e chiara descrizione del servizio richiesto
- **CHI PUÒ RICHIEDERLO**
gli utenti che possono richiedere il servizio
- **DOVE SI RICHIEDE**
ufficio competente
- **COME SI RICHIEDE E COSA OCCORRE**
le procedure da seguire e i documenti richiesti per accedere al servizio
- **TEMPI**
definizione dei tempi di erogazione del servizio
- **COSTI**
eventuali costi (se previsti dalla normativa)
- **MODULISTICA**
i moduli, se previsti, per accedere al servizio

2. LA CORTE D'APPELLO di Trieste

Al finire dell'800 Trieste è una grande città emporiale che supera i 230.000 abitanti e costituisce il punto di riferimento economico e culturale di un territorio vastissimo.

A tale, rilevante, processo espansivo fa però riscontro la mancanza di un grande Palazzo di Giustizia.

E' vero che, nel complesso, gli uffici giudiziari triestini dispongono di duecento stanze ma esse, oltre a risultare inadeguate ad accogliere le varie centinaia di magistrati, cancellieri, avvocati che quotidianamente vi lavorano e le frequentano, risultano frazionate in più plessi e quindi scomode e poco funzionali.

Gli Uffici Giudiziari allora esistenti erano infatti distribuiti tra via Santi Martiri (ora via Duca d'Aosta), via della Sanità (attualmente via Diaz), mentre il vecchio palazzo Bordeaux ospitava l'archivio tavolo.

E' dal 1895, pertanto, che le istituzioni cittadine - Dieta Provinciale di Trieste e Magistrato Civico- iniziano a rappresentare al Governo austriaco l'esigenza della edificazione di una nuova, unitaria, sede giudiziaria a Trieste. A tale data (febbraio 1895) risale infatti il primo atto ufficiale in cui la Dieta chiede alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -tramite la Luogotenenza- la costruzione di un nuovo Palazzo con annessi carceri.

Il Ministero della Giustizia austriaco accolse la proposta ma, in considerazione degli elevati costi prevedibili, cercò di coinvolgere il Comune nell'impegno finanziario suggerendo - con lettera del settembre 1895 - che la Delegazione Municipale sostenesse una parte dell'ingente spesa o, quantomeno, destinasse gratuitamente un terreno.

La localizzazione dell'area risultò abbastanza semplice. Esisteva tra le vie Fabio Severo, della Fontana, Coroneo e della Crociera (ora via Zanetti) una vasta area denominata piazza del Fieno o dei Foraggi, in gran parte sgombra o sottoutilizzata, trovandovi sede soltanto piccole costruzioni pubbliche o fondi affittati a privati.

La trattativa tra Ministero austriaco ed Istituzioni cittadine (Ferdinando Pitner era allora Podestà) non fu agevole. Tuttavia, si giunse ad una soluzione di compromesso che prevedeva l'acquisto da parte del Governo

viennese dei terreni comunali ad un prezzo agevolato.

Il contratto di compravendita dei terreni fu quindi stipulato il 25 luglio 1898 ma l'inizio dei lavori fu ulteriormente ritardato dall'indisponibilità della guarnigione militare, che occupava una parte del fondo, a trasferirsi. Inoltre, nei confronti di una ditta di deposito legnami si dovette addirittura far ricorso ad una procedura di sfratto che si concluse appena all'inizio del 1912.

Nel corso del 1912 fu quindi posata la prima pietra in base ad un progetto dell'architetto Spinnier, che, dalla Direzione Edile Giudiziaria presso Marburg, risultò progettista anche del vicino carcere.

Tuttavia, al contrario dell'edificazione del carcere, che fu definitivamente ultimata nel 1913, la costruzione del Palazzo di Giustizia –sicuramente più complessa- risultò meno fortunata.

Il Ministero dei lavori pubblici austriaco diede inizio all'opera di costruzione nel corso del 1913 ma lo scoppio della prima guerra mondiale determinò un rallentamento dei lavori che furono poi definitivamente sospesi nel 1915.

Alla fine della grande guerra le autorità cittadine avvertirono la necessità di rivedere il progetto austriaco, sicuramente per ampliare le dimensioni dell'edificio ma anche per rielaborarne l'impostazione rendendone più pronunciata l'impronta stilistica italiana.

Il Governatore Italiano di Trieste bandì quindi – nel 1919 - un nuovo concorso che risultò vinto dall'architetto e docente triestino Enrico Nordio che riuscì a prevalere sugli altri due progetti presentati dagli studi Berlam e Braidotti.

Dal giorno di presentazione dei progetti - 17 luglio 1919 - si deve giungere al 26 febbraio 1921 perché l'Architetto Nordio riceva ufficialmente l'incarico e possa iniziare a tracciare il progetto esecutivo.

La ripresa dei lavori in coerenza con il nuovo progetto comportò anche delle parziali demolizioni e ciò sicuramente influi sui costi e – quindi - sui tempi.

Nel 1924 infatti i lavori furono nuovamente sospesi. Nel corso del 1927, inoltre, morì l'architetto Enrico Nordio e la direzione dei lavori proseguì sotto la guida del figlio Umberto.

Nonostante ulteriori difficoltà tecniche (in particolare per la realizzazione delle complesse opere impiantistiche) i lavori procedono speditamente e nel corso del 1928 la massiccia ed armoniosa struttura bianca è ormai ben delineata. L'enorme massa di pietra impiegata fu fornita dalle cave di Aurisina mentre il rivestimento della facciata proviene dalle cave di Pola.

La versione finale del Palazzo prevede quindi nella facciata principale (che delimita quella che era piazza del Fieno o dei Foraggi ma che dal 28 marzo 1919 si chiama ormai Foro Ulpiano) una serie di colonne che dal primo piano si ergono fino a raggiungere un terrazzamento (non accessibile) posto al quarto piano sul quale sono collocate sei imponenti statue di giuristi romani. Tutte alte ben 3 metri e venti centimetri - e ricavate ciascuna da un singolo blocco di pietra del peso di oltre tre tonnellate - le statue sono opera degli scultori Marcello Mascherini (quelle di Ulpiano, Papiniano e Triboniano) e Franco Asco (Salvio Giuliano, Gaio e Paolo Giulio Aulo).

A metà del 1929 il Palazzo è ormai quasi del tutto costruito ma non ultimato e, benchè manchino sia la scalinata centrale che gli ascensori e lo stesso rivestimento della facciata sia incompleto, la volontà di far coincidere l'inaugurazione con i festeggiamenti per l'anniversario della marcia su Roma fa fissare comunque la data della cerimonia.

Il 27 ottobre 1929 il Guardasigilli Alfredo Rocco inaugura quindi uno splendido Palazzo ma che sarà in grado di funzionare oltre cinque anni dopo.

Il nuovo, monumentale, Palazzo sarà destinato però ad ospitare la sede degli uffici giudiziari triestini per pochi anni. A seguito dell'armistizio dell'8 settembre 1943 il Palazzo di Foro Ulpiano venne requisito dalle truppe d'occupazione tedesche che, stabilendo a Trieste il capoluogo dell'Adriatisches Kusterland (cioè, il Commissariato per il Litorale Adriatico: un'area che da Udine e Lubiana si sviluppa fino in Dalmazia ed è direttamente inglobata dal regime di Berlino) fanno del Palazzo la sede del proprio comando. Una articolata rete di cunicoli sotterranei viene quindi a collegare -attraversando via Fabio Severo- il Palazzo con le residenze degli alti ufficiali situate presso Villa Ara in corrispondenza della vicina via di Romagna. Presso sale udienze, studi di magistrati e cancellerie i tedeschi organizzano pertanto il proprio quartier generale non trascurando di realizzare anche un cinema nei locali del sottotetto.

Durante l'ultima parte della guerra, quindi, gli Uffici giudiziari vengono forzosamente trasferiti presso l'edificio in via Donadoni, attualmente occupato dalla scuola Gaspardis.

L'occupazione tedesca del Palazzo di Giustizia non è però destinata a durare molto. All'alba del 30 aprile del 1945, quando ormai tutto il nord dell'Italia è insorto contro gli occupanti nazisti, il Palazzo di Foro Ulpiano è cinto d'assedio dai partigiani italiani del Comitato di Liberazione Nazionale sostenuti dalle truppe alleate. I tedeschi al comando del Generale Kubler, tuttavia, opposero una forte resistenza. Nel frattempo, i reparti del IX

Corpus Jugoslavo erano dilagati in città aumentando la pressione sui tedeschi che, alle ore 16 del 2 maggio 1945, si arresero definitivamente al Generale **Freiberg dell'VIII armata inglese**.

Subito dopo la resa dei tedeschi il Palazzo fu immediatamente occupato dal Comando Jugoslavo che intendeva sostituire Tribunali e Preture con i "Tribunali del Popolo". Tale forzatura dell'ordinamento ebbe però modo di concretarsi soltanto per gli ultimi due dei quarantadue giorni di occupazione jugoslava. Il **12 giugno 1945** – in base all'accordo di Belgrado tra Gran Bretagna, Stati Uniti, Italia e Jugoslavia- Trieste fu affidata al controllo del Governo Militare Alleato la cui Sezione Affari Giuridici fece nuovamente trasferire gli uffici giudiziari nel Palazzo.

Seguì un'attività di ripristino dei locali ed anche la costruzione, nel cortile interno, della nuova aula di Corte d'Assise che fu ultimata appena nel 1960 avendone curato progetto di costruzione e disegno degli arredi l'Architetto Umberto Nordio.

3.1 FUNZIONI

La Corte d'Appello è sia un organo collegiale giudicante, sia l'Ufficio cui fa capo l'organizzazione del Distretto. In qualità di organo di giudizio di secondo grado essa decide sulle impugnazioni (appelli) proposte contro i provvedimenti (sentenze, ordinanze e decreti) in materia civile e penale dei Tribunali e, per la sola materia penale, delle Corti d'Assise (in veste di uffici di primo grado). L'appello è il mezzo di impugnazione previsto dalla legge per chiedere la riforma totale o parziale di un provvedimento emesso dal Giudice di primo grado e ritenuto errato.

La Corte d'Appello è Giudice di prima istanza per le seguenti materie:

- in ambito civile
 - ricorsi in materia di equa riparazione ai sensi della legge Pinto;
 - opposizione alla stima nelle procedure di espropriazione per pubblica utilità;
 - delibazioni di sentenze straniere;
 - impugnazioni di provvedimenti amministrativi concernenti la libertà del mercato e la concorrenza;
 - impugnazioni per nullità di lodi arbitrali;
 - decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale di cui ai regolamenti di Bruxelles;
- Procedimenti di convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottato a norma degli articoli 6, 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e dell'articolo 10-ter, comma 3, quarto periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché per la convalida delle misure adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 142 del 2015 è competente la corte d'appello di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 22 aprile 2005, n. 69, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida.
 - È anche sezione specializzata per gli usi civici: giudice di appello avverso le decisioni del Commissario per la liquidazione degli usi civici del Friuli-Venezia Giulia
- in ambito penale
 - riconoscimento delle decisioni in materia penale;
 - attuazione della convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate;
 - riparazione da errore giudiziario e da ingiusta detenzione.

La Corte d'Appello ha competenza esclusiva in materia di cooperazione giudiziaria internazionale (rogatorie civili e penali), di estradizione e di mandato di arresto europeo.

La Corte d'Appello assume le funzioni di Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per le materie di cui al T.U. n. 1775 del 1933.

Inoltre, la Corte d'Appello cura l'organizzazione delle prove (scritte e orali) per l'abilitazione alla professione di avvocato e ha competenze nell'ambito dei procedimenti elettorali, quali la nomina dei Presidenti di seggio, la costituzione dell'Ufficio Elettorale Centrale con competenze in tema di ammissione delle liste dei candidati alle elezioni amministrative (provinciali), di risoluzione delle contestazioni sui voti, nonché di proclamazione dei risultati delle elezioni stesse.

2. LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

In qualità di vertice distrettuale della magistratura giudicante, la Corte d'Appello di Trieste presidia l'omonimo Distretto che comprende 4 Circondari giudiziari (Trieste, Udine, Pordenone, Gorizia). È inoltre sede del Consiglio Giudiziario, presieduto dal Presidente della Corte d'Appello che, insieme al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello, ne è membro di diritto.

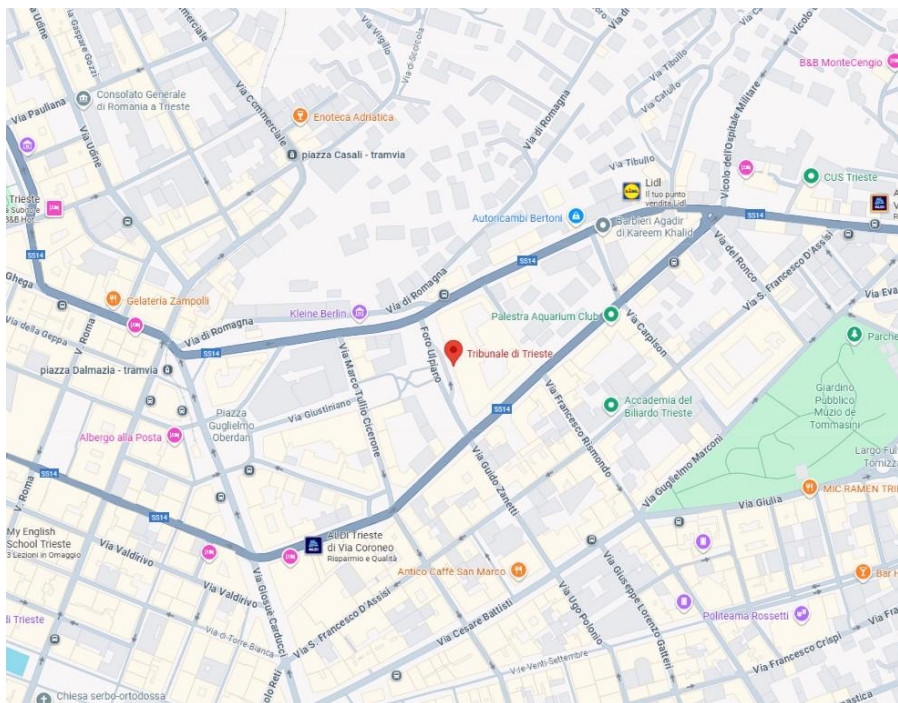
2.2 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa della Corte d'Appello di Trieste è articolata su due livelli: il livello giurisdizionale e quello amministrativo. Entrambi i livelli si caratterizzano per un'organizzazione di tipo gerarchico e per questo motivo l'organizzazione interna della Corte d'Appello è caratterizzata da una doppia dirigenza: una relativa all'area togata e una relativa all'area amministrativa. A capo dell'area togata vi è la figura di un Magistrato investito del titolo di Presidente della Corte, mentre l'area amministrativa è presidiata dalla figura del Dirigente Amministrativo.

Se l'area giurisdizionale, facente capo al Presidente, è articolata in Area Penale e Area Civile, il livello amministrativo, facente capo al Dirigente, è invece articolato in due macro-aree, quella Giurisdizionale (a sua volta suddivisa in Settore Penale e Settore Affari Civili e Lavoro/Previdenza) e quella Amministrativo-Contabile (comprendente, oltre al settore amministrativo in senso stretto, anche l'Ufficio Ragioneria, l'Ufficio Statistiche Giudiziarie e l'Ufficio Recupero Crediti).

Le cancellerie di cui si compone la macro-area giurisdizionale forniscono il supporto alle relative attività di competenza del livello giurisdizionale. Gli Uffici che compongono il Settore Amministrativo-Contabile svolgono una funzione trasversale rispetto a tutta la struttura e ulteriori compiti relativi a funzioni attribuite dalla legge alla Corte d'Appello (es. tenuta Albo Presidenti di Seggio e svolgimento Esami per l'Abilitazione alla professione di avvocato).

2.3 DOVE SI TROVA



La Corte d'Appello di Trieste è sita in:

- Via Foro Ulpiano N°1
- Via Coroneo N°20

CAP 34100

Trieste (TS)

Recapito telefonico: **040 - 77 92 111**

E-mail: ca.trieste@giustizia.it

3. I SERVIZI della Corte d'Appello di Trieste

3.1 AREA CIVILE - CONTENZIOSO

3.1.1 Iscrizione a ruolo

Cos'è	L'iscrizione a ruolo è la registrazione di un atto di citazione in appello o ricorso avverso sentenza di primo grado. Presupposto per l'iscrizione telematica è la costituzione di una delle parti nelle modalità di cui all'art. 71 Disp. Att. C.p.c.
Chi può richiederlo	L'avvocato della parte appellante, ma in caso di sua inerzia può provvedervi la parte appellata.
Dove si richiede	Dal primo gennaio 2023 vige l'obbligo di depositare esclusivamente con modalità telematiche tutti gli atti di un procedimento, compreso l'atto introduttivo. Il capo dell'ufficio può autorizzare il deposito con modalità non telematiche solo quando <i>sussiste una situazione di urgenza e il direttore generale per i servizi informativi autorizzati del Ministero della giustizia certifica che i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti</i> (art. 196-quater disp. att. C.p.c. introdotto dal D. Lgs. 10-10-2022, n.149); Le informazioni possono essere richieste al Ruolo Generale Civile Palazzo di Giustizia di Trieste Via Foro Ulpiano N°1, Trieste Piano: Primo Stanze: 154 / 151 Tel: 040 7792 207-208 E-mail: cancelleriacyile.ca.trieste@giustizia.it PEC solo per informazioni: prot.ca.trieste@giustiziacerit Orario di apertura al pubblico: lunedì - sabato: 09:00 - 13:00 am Responsabile: Strani Rossella, funzionario giudiziario responsabile

Come si richiede e cosa occorre	La parte che si iscrive per prima indica negli schemi informatici le informazioni dell'art. 71 disp. att. c.p.c., tra le quali: • le generalità e il codice fiscale di tutte le parti e del procuratore che si costituisce • il valore della controversia e il relativo importo del Contributo Unificato, ovvero la specificazione dei motivi di esenzione dallo stesso; • l'oggetto • il numero di ruolo generale del procedimento di primo grado; • il numero e l'anno della sentenza appellata; • l'Ufficio Giudiziario che l'ha emessa.
Tempi	A vista
Costi	All'atto dell'iscrizione a ruolo, la parte che per prima si costituisce in giudizio o che deposita il ricorso introduttivo, è tenuta al pagamento contestuale del Contributo Unificato secondo gli importi indicati dall'art.13 del D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115, oltre alle anticipazioni forfetarie (€ 27,00) per le notificazioni a richiesta dell'ufficio nel processo civile (art. 30 T.U., 115/2002). Il pagamento del C.U. deve essere effettuato utilizzando l'apposito servizio a disposizione nella sezione Servizi del Portale pst.giustizia.it, previa autenticazione tramite smart card o chiavetta ovvero attraverso funzionalità messe a disposizione da un Punto di Accesso e va inserito nel fascicolo telematico contestualmente all'iscrizione a ruolo. Il valore della causa deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 2, T.U. 115/2002). Se manca la dichiarazione di cui sopra, il processo si presume dal valore indicato al comma 1, lettera g, dell'art. 13 citato T.U. Per i casi di esenzione si richiama il disposto dell'art. 10 del T.U.

3.1.2 Comparsa di costituzione delle parti appellate

Cos'è	È l'atto col quale l'appellato (o nei procedimenti di primo grado il convenuto) si costituisce in giudizio. Dopo aver ricevuto la notifica dell'atto di appello o del ricorso da parte dell'appellante, la parte appellata predispone una memoria di costituzione nella quale espone i motivi per i quali ritiene infondate le ragioni dell'appello o del ricorso. Con lo stesso atto, l'appellato può proporre a sua volta appello incidentale, esponendo i motivi di doglianza alla sentenza di primo grado. In tal caso, la costituzione deve avvenire nel termine di cui all'art. 166 c.p.c.
-------	--

Chi può richiederlo	Il deposito telematico deve essere effettuato dall'avvocato dell'appellato (o del convenuto); nel caso non vi abbia provveduto l'altra parte, procede all'iscrizione a ruolo.
Dove si richiede	Le informazioni possono essere richieste alla Cancelleria Civile Palazzo di Giustizia di Trieste Via Foro Ulpiano N°1, Trieste Piano: Primo Stanze: 154 / 151 Tel: 040 7792 207-208 E-mail: cancelleriavivile.ca.trieste@giustizia.it PEC solo per informazioni: prot.ca.trieste@giustiziavert.it Orario di apertura al pubblico: Lunedì - Sabato: 09:00 - 13:00 Responsabile: Strani Rossella, funzionario giudiziario responsabile
Come si richiede e cosa occorre	L'appellato che si costituisce dopo l'iscrizione della causa a ruolo deve depositare il proprio fascicolo con modalità telematiche tematico con gli atti e documenti indicati nell'art.166 c.p.c.

Tempi	A vista
Costi	Il presente servizio non ha costi se nella comparsa non è contenuto appello incidentale. Viceversa, dovrà essere corrisposto il Contributo Unificato sulla base del valore della causa che deve essere dichiarato in calce alla comparsa.

3.1.3 Deposito atti endoprocedimentali

Cos'è	Gli atti endoprocedimentali sono tutti gli atti e documenti successivi all'atto introduttivo del giudizio nei procedimenti pendenti. Il deposito di atti endoprocedimentali è la procedura mediante la quale è possibile il deposito di istanze o atti relativi a un procedimento in corso. Fra gli atti presentabili si hanno, ad esempio: • memorie (avvocato); • nomine e revocche difensori (parte).
Chi può richiederlo	Il deposito può essere effettuato da: • avvocati delle parti; • delegati degli avvocati muniti di delega scritta; • le parti.
Dove si richiede	Le informazioni si richiedono alla Cancelleria Civile Palazzo di Giustizia di Trieste Via Foro Ulpiano N°1, Trieste Piano: Primo Stanze: 154 / 151 Tel: 040 7792 207-208 E-mail: cancelleriacyile.ca.trieste@giustizia.it PEC per informazioni: prot.ca.trieste@giustiziacyert.it Orario di apertura al pubblico: Lunedì - Sabato: 09:00 - 13:00 Responsabile: Strani Rossella, funzionario giudiziario responsabile

Come si richiede e cosa occorre	Deposito Telematico Dal primo gennaio 2023 vige l'obbligo di depositare esclusivamente con modalità telematiche tutti gli atti di un procedimento. Il capo dell'ufficio può autorizzare il deposito con modalità non telematiche solo quando <i>sussiste una situazione di urgenza e il direttore generale per i servizi informativi autorizzati del Ministero della giustizia certifica che i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti</i> (art. 196-quater disp. att. C.p.c. introdotto dal D. Lgs. 10-10-2022, n.149); Il deposito di un atto in formato elettronico è conforme alle regole tecniche di cui al DM 44/2011 e alle richiamate specifiche tecniche emanate con provvedimento del Direttore Generale SIA del 16 aprile 2014 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30-04-2014). L'atto da depositare e gli eventuali allegati (nei formati ammessi) devono essere inseriti in una struttura informatica denominata busta telematica da inviare, come allegato a un messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC), all'indirizzo telematico dell'Ufficio Giudiziario destinatario. Per le specifiche consultare il sito: pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_2.wp
Tempi	A vista

3.1.4 Avere notizie sullo stato di un Procedimento Civile

Cos'è	Il Ministero della Giustizia ha reso disponibili alcuni servizi telematici attraverso il proprio sito pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp Nella sezione "Consultazione Pubblica dei Registri" è disponibile per il cittadino il servizio di consultazione dello stato del procedimento e dei dati contenuti nei registri di cancelleria. L'accesso al servizio è pubblico, senza necessità di autenticazione. Le informazioni sono restituite e visualizzate in forma anonima. In particolare, sono sottoposti a oscuramento: i dati anagrafici delle parti processuali e dei loro procuratori; i dettagli del fascicolo processuale dai quali sia possibile risalire a informazioni di carattere personale e riservato, anche attraverso l'interrogazione di altre banche dati.
Chi può richiederlo	L'accesso alla sezione del portale ministeriale "Consultazione Pubblica dei Registri" è garantita a chiunque ne abbia interesse.
Dove si richiede	La consultazione è possibile attraverso il sito Ministeriale "Servizi Online Uffici Giudiziari" presente al seguente link: pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp
Come si richiede e cosa occorre	Per poter eseguire la consultazione è necessario individuare l'Ufficio Giudiziario attraverso una scelta guidata per area geografica e, quindi, indicare la tipologia di procedimento (registro) a cui si è interessati: • Contenzioso Civile; • Diritto del Lavoro; • Volontaria Giurisdizione; • Procedure Concorsuali; • Esecuzioni Mobiliari; • Esecuzioni Immobiliari; • Procedimenti civili presso l'ufficio del Giudice di Pace. Il sistema propone un insieme di parametri di ricerca del procedimento in funzione del tipo di registro selezionato. La descrizione dei parametri in base ai quale eseguire la ricerca, insieme alla lista delle informazioni restituite, è contenuta nella scheda pratica "Criteri di ricerca e informazioni consultabili" reperibile al seguente link: pst.giustizia.it/PST/it/pst_26_1.wp?previousPage=pst_1_0&contentId=DOC351
Tempi	A vista

3.1.5 Consultazione del fascicolo e richiesta copia atti

Cos'è	Durante la vita del processo, le parti o i loro difensori possono consultare gli atti e i documenti prodotti su supporto cartaceo e inseriti nel fascicolo telematico e farsene rilasciare copia osservate le leggi sui diritti di copia, ai sensi dell'art. 76 delle disp. att. c.p.c.
Chi può richiederlo	Le parti e gli avvocati muniti di procura possono far richiesta di consultazione del fascicolo e/o di copie degli atti.
Dove si richiede	Cancelleria Civile Palazzo di Giustizia di Trieste Via Foro Ulpiano N°1, Trieste Piano: Primo Stanze: 154 / 151 Tel: 0407792554 E-mail: cancelleriacyile.ca.trieste@giustizia.it PEC: prot.ca.trieste@giustiziacyert.it Orario di apertura al pubblico: Lunedì - Sabato: 09:00 - 13:00 Responsabile: Strani Rossella, funzionario giudiziario responsabile
Come si richiede e cosa occorre	La consultazione è fisicamente consentita solo nella Cancelleria Civile della sezione competente, ove deve avvenire anche la richiesta. La copia degli atti si richiede attraverso istanza in carta semplice da depositare presso la cancelleria della sezione competente. Richiesta copia Atti Online È possibile presentare la richiesta di copia degli atti e documenti contenuti nel fascicolo anche online accedendo al sito della Corte d'Appello al seguente link: www.giustizia.Trieste.it/CorteAppello/richiesta_copie_atti_civile.aspx

Come si richiede e cosa occorre	Il funzionamento del servizio è il seguente: • si accede al sito; • si compila il form; • si riceve una mail di conferma; • si riceve una ricevuta; • ci si presenta presso la Cancelleria indicata nella mail di conferma; • si provvede al pagamento dei diritti di copia se dovuti.
Tempi	• La copia non avente carattere di urgenza è rilasciata entro il quinto giorno libero dalla presentazione della domanda • La copia avente carattere di urgenza è rilasciata entro due giorni successivi a quello della richiesta
Costi	La visualizzazione di qualsiasi atto è gratuita. Nel caso in cui si volesse una copia, i Diritti di Copia, in marca da bollo, sono calcolati in base al numero delle pagine (Vd. Allegati - Tabella dei Diritti di Copia).
Modulistica	Fac-simile richiesta copia atti

3.1.6 Istanza di sospensione del provvedimento di primo grado

Cos'è	Le sentenze di condanna di primo grado sono provvisoriamente esecutive. L'appellante, sia principale che incidentale, può chiedere al Giudice la sospensione della provvisoria esecutività o esecuzione della sentenza appellata per gravi motivi, facendone richiesta con l'atto di appello. In tal caso, la decisione sarà presa alla prima udienza. Nel caso si volesse anticipare la trattazione della richiesta di sospensiva, occorre una istanza specifica, cui segue la fissazione di apposita udienza. Le notifiche alle altre parti di questa istanza e del decreto di fissazione di udienza sono a carico dell'istante.
Chi può richiederlo	L'avvocato della parte appellante e dell'appellato incidentale
Dove si richiede	Le informazioni si richiedono alla Cancelleria Civile Palazzo di Giustizia di Trieste Via Foro Ulpiano N°1, Trieste Piano: Primo

	Stanze: 154 / 151 Tel: 040 7792 207-208 E-mail: cancelleriavile.ca.trieste@giustizia.it PEC per informazioni: prot.ca.trieste@giustiziacert.it Orario di apertura al pubblico: Lunedì - Sabato: 09:00 - 13:00 Responsabile: Strani Rossella, funzionario giudiziario responsabile
Come si richiede e cosa occorre	Con apposita istanza contenuta nelle richieste dell'atto di appello
Tempi	In tempi brevi, se la decisione è data "inaudita altera parte" dal Presidente in attesa dell'apposita udienza camerale, ovvero alla prima udienza di comparizione.
Costi	Contributo Unificato € 98,00 oltre alla marca di € 27,00; esente da costi se il richiedente è ammesso al gratuito patrocinio.

3.1.7 Richiesta copia Sentenza

Cos'è	Le copie possono essere richieste in modalità informale o conforme all'originale. Per copia informale si intende una copia ad uso consultivo personale, che non necessita di dichiarazione formale di fedele corrispondenza da parte di un pubblico ufficiale. La copia conforme all'originale è un atto o un documento che ne riproduce un altro, solitamente emesso da una pubblica amministrazione o da un pubblico ufficiale, e la cui fedele corrispondenza all'originale è attestata dalla dichiarazione formale di un pubblico ufficiale per legge autorizzato a tali funzioni. L'attestazione di conformità non certifica la genuinità del documento originale, ma solo la fedele corrispondenza di esso alla copia.
-------	--

Chi può richiederlo	Le parti in causa, personalmente o a mezzo del loro avvocato, e qualsiasi altra persona che dimostri di averne interesse.
Dove si richiede	Cancelleria Civile Palazzo di Giustizia di Trieste Via Foro Ulpiano N°1, Trieste Piano: Primo Stanza: 154 Tel: 0407792554 E-mail: cancelleriacivile.ca.trieste@giustizia.it PEC: prot.ca.trieste@giustiziacert.it Orario di apertura al pubblico: Lunedì - Sabato: 09:00 - 13:00 Responsabile: Strani Rossella, funzionario giudiziario responsabile
Come si richiede e cosa occorre	La consultazione è fisicamente consentita solo nell'Archivio Civile, ove deve essere presentata la richiesta. Richiesta copia Sentenza Online È possibile presentare la richiesta di copia sentenza anche online accedendo al sito della Corte d'Appello al seguente link: www.giustizia.Trieste.it/CorteAppello/richiesta_copie_atti_civile.aspx Il funzionamento del servizio è il seguente: • si accede al sito; • si compila il form; • si riceve una mail di conferma; • si riceve una ricevuta; • ci si presenta presso la Cancelleria indicata nella mail di conferma; • si provvede al pagamento dei diritti di copia se dovuti. È in fase di realizzazione una estensione del servizio di richiesta copie online che prevede non solo la presentazione della richiesta copia ma anche la ricezione della copia direttamente online. In alternativa si può richiedere scrivendo all'indirizzo e-mail: archiviocivile.ca.Trieste@giustizia.it
Tempi	• La copia non avente carattere di urgenza è rilasciata entro il quinto giorno libero dalla presentazione della domanda • La copia avente carattere di urgenza è rilasciata entro due giorni successivi a quello della richiesta
Costi	La visualizzazione di qualsiasi atto è gratuita. Nel caso in cui si volesse una copia, i Diritti di Copia, in marca da bollo, sono calcolati in base al numero delle pagine (Vd. Allegati - Tabella dei Diritti di Copia).

Modulistica	Fac-simile richiesta copia atti
-------------	---------------------------------

3.1.8 Istanza di anticipazione/differimento udienza

Cos'è	È la richiesta con la quale si chiede di anticipare o differire un'udienza già fissata per motivate esigenze della parte o del difensore.
Chi può richiederlo	L'avvocato della parte
Dove si richiede	Le informazioni si richiedono alla Cancelleria Civile Palazzo di Giustizia di Trieste Via Foro Ulpiano N°1, Trieste Piano: Primo Stanze: 154 / 151 Tel: 040 7792 207-208 E-mail: cancelleriacyvile.ca.trieste@giustizia.it PEC per informazioni: prot.ca.trieste@giustiziacert.it Orario di apertura al pubblico: Lunedì - Sabato: 09:00 - 13:00 Responsabile: Strani Rossella, funzionario giudiziario responsabile
Come si richiede e cosa occorre	Dal primo gennaio 2023 vige l'obbligo di depositare esclusivamente con modalità telematiche tutti gli atti di un procedimento compreso l'istanza di anticipazione/differimento udienza.
Tempi	A vista
Costi	Esente da costi

3.1.9 Ritiro fascicolo di parte

Cos'è	A giudizio definito, gli avvocati delle parti ritirano il proprio fascicolo se ancora cartaceo che la Cancelleria Civile conserva per tre anni dalla pubblicazione della sentenza.
Chi può richiederlo	Avvocati delle parti
Dove si richiede	Cancelleria Civile Palazzo di Giustizia di Trieste Via Foro Ulpiano N°1, Trieste Piano: Primo Stanze: 154 / 151 Tel: 040 7792 207 - 209 E-mail: cancelleriacyile.ca.trieste@giustizia.it PEC: prot.ca.trieste@giustiziacert.it Orario di apertura al pubblico: Lunedì - Sabato: 09:00 - 13:00 Responsabile: Strani Rossella, funzionario giudiziario responsabile
Come si richiede e cosa occorre	Il fascicolo di parte si richiede allo sportello della cancelleria della sezione competente, nei casi consentiti.

Tempi	In genere a vista
Costi	Esente da costi
Modulistica	Non prevista

3.1.10 Richiesta di certificati

Cos'è	È possibile ottenere una serie di certificati quali, ad esempio (lista non esaustiva): • Certificato di Iscrizione a ruolo; • Certificato di mancato appello avverso la sentenza di primo grado per il capo relativo alla pronuncia de cessazione degli effetti civili del matrimonio; • Certificato passaggio in giudicato della sentenza ex art. 124 disp. Att. c.p.c.; • Certificato di non iscrizione di appello notificato; • Certificato passaggio in giudicato della sentenza ex art. 124 disp. Att. c.p.c. in materia di "Lavoro".
Chi può richiederlo	Gli avvocati delle parti
Dove si richiede	Cancelleria Civile Palazzo di Giustizia di Trieste Via Foro Ulpiano N°1, Trieste Piano: Primo Stanze: 154 / 151 Tel: 0407792554 E-mail: cancelleriavile.ca.trieste@giustizia.it PEC: prot.ca.trieste@giustiziacert.it Orario di apertura al pubblico: Lunedì - Sabato: 09:00 - 13:00 Responsabile: Strani Rossella, funzionario giudiziario responsabile

Come si richiede e cosa occorre	Con una richiesta scritta con marca da bollo (tranne il caso di materia esente). Richiesta Certificati Online È possibile presentare la richiesta di Certificati anche online accedendo al sito della Corte d'Appello al seguente link: https://ca-trieste.giustizia.it/it/homepage.page
Tempi	Una settimana
Costi	• Il certificato è rilasciato in bollo, ma è gratuito se la materia è esente • Il diritto di certificazione in marca da bollo (Vd. Allegati - Tabella dei Diritti di Copia)

3.1.11 Depositi dell'istanza di liquidazione

Cos'è	In caso di patrocinio a spese dello Stato per un procedimento in area civile, a conclusione del processo l'avvocato deposita istanza telematica per la liquidazione dei diritti e degli onorari.
Chi può richiederlo	L'avvocato della parte ammessa al gratuito patrocinio
Dove si richiede	Cancelleria Civile Palazzo di Giustizia di Trieste Via Foro Ulpiano N°1, Trieste Piano: Primo Stanze: 154 / 151 Tel: 040 7792 207-208-209 E-mail: cancelleriavivile.ca.trieste@giustizia.it PEC: prot.ca.trieste@giustiziacerit Orario di apertura al pubblico: Lunedì - Sabato: 09:00 - 13:00 Responsabile: Strani Rossella, funzionario giudiziario responsabile
Come si richiede e cosa occorre	L'istanza deve essere inserita nel fascicolo telematico della causa corrispondente (PCT e non siamm come previsto da organizzazione interna contabile) corredata dalla nota specifica con l'indicazione delle spese e con eventualmente altra documentazione a supporto.
Tempi	A vista
Costi	Esente da costi

3.1.12 Spedizione copia in forma esecutiva

Cos'è	La formula esecutiva, requisito indispensabile affinché i provvedimenti giudiziari e gli atti ricevuti da notaio o pubblico ufficiale, possano acquistare valore e forza di titolo esecutivo, è stata abrogata. Il D.Lgs. 149/2022 ha apportato significative modifiche agli artt. 475,476,478,479 c.p.c. : scompare ogni riferimento alla formula esecutiva ed è consentito l'avvio dell'esecuzione sulla base di una semplice copia del titolo esecutivo attestata conforme all'originale da un pubblico ufficiale.
Chi può richiederlo	La parte a favore della quale è stato pronunciato il provvedimento, o suoi successori. L'eliminazione della formula esecutiva consente agli avvocati di estrarre copia dei provvedimenti giudiziari dal PCT anche attestandone la conformità.
Dove si richiede	Le copie dei provvedimenti si richiedono alla Cancelleria Civile Palazzo di Giustizia di Trieste Via Foro Ulpiano N°1, Trieste Piano: Primo Stanze: 154 Tel: Tel: 0407792554 E-mail: cancelleriacyvile.ca.trieste@giustizia.it PEC: prot.ca.trieste@giustiziacyrt.it Orario di apertura al pubblico: Lunedì - Sabato: 09:00 - 13:00 Responsabile: Strani Rossella, funzionario giudiziario responsabile

3.2 AREA CIVILE - LAVORO

3.2.1 Iscrizione a Ruolo

Cos'è	L'iscrizione a ruolo è la fase iniziale del procedimento, costituita dall'inserimento dei dati inerenti al ricorso presentato nel PCT avverso la sentenza di primo grado.
Chi può richiederlo	Avvocato della parte appellante
Dove si richiede	Le informazioni si richiedono alla Cancelleria Civile Palazzo di Giustizia di Trieste Via Foro Ulpiano N°1, Trieste Piano: Primo Stanze: 154 Tel: 0407792254 E-mail: cancelleriacyile.ca.trieste@giustizia.it PEC per informazioni: prot.ca.trieste@giustiziacyert.it Orario di apertura al pubblico: Lunedì - Sabato: 09:00 - 13:00 Responsabile: Strani Rossella, funzionario giudiziario responsabile
Come si richiede e cosa occorre	La parte che si iscrive per prima indica negli schemi informatici le informazioni dell'art. 71 disp. att. c.p.c., tra le quali: le generalità e il codice fiscale di tutte le parti e del procuratore che si costituisce • il valore della controversia e il relativo importo del Contributo Unificato, ovvero la specificazione dei motivi di esenzione dallo stesso; • l'oggetto • il numero di ruolo generale del procedimento di primo grado; • il numero e l'anno della sentenza appellata; • l'Ufficio Giudiziario che l'ha emessa.
Tempi	A vista
Costi	Procedura soggetta a pagamento del Contributo Unificato ridotto alla metà. Esente per redditi inferiori a € 40.978,92 (reddito del nucleo familiare). Nel caso si intenda avvalersi dell'esenzione va allegata un'autocertificazione della parte del reddito dell'ultimo anno di riferimento e una fotocopia del documento di identità.

3.2.2 Comparsa di costituzione/deposito memoria di costituzione parti appellate

Cos'è	A seguito della notifica del ricorso da parte dell'appellante, l'appellato ha la facoltà di difendersi nel processo con il deposito in PCT della comparsa di costituzione, esponendo le ragioni per cui ritiene infondate le motivazioni dell'appello.
Chi può richiederlo	Avvocato della parte appellata
Dove si richiede	Le informazioni si richiedono alla Cancelleria Civile Palazzo di Giustizia di Trieste Via Foro Ulpiano N°1, Trieste Piano: Primo Stanze: 154 Tel: 040 7792554 E-mail: cancelleriavivile.ca.trieste@giustizia.it PEC per informazioni: prot.ca.trieste@giustiziadert.it Orario di apertura al pubblico: Lunedì - Sabato: 09:00 - 13:00 Responsabile: Strani Rossella, funzionario giudiziario responsabile
Come si richiede e cosa occorre	L'avvocato della parte appellata deposita nel fascicolo telematico: • la comparsa di costituzione e risposta; • la copia della citazione notificata; • la procura; • i documenti offerti in comunicazione.
Tempi	A vista
Costi	Il presente servizio non ha costi se nella comparsa non è contenuto appello incidentale.

3.2.3 Istanza di sospensione

Cos'è	Le sentenze di condanna di primo grado sono provvisoriamente esecutive. L'appellante, sia principale che incidentale, può chiedere al Giudice la sospensione della provvisoria esecutività o esecuzione della sentenza appellata per gravi motivi proponendo con l'appello apposita istanza, o contestualmente all'appello principale, oppure con un'istanza separata, che sarà decisa alla prima udienza. Nel caso si volesse anticipare la trattazione della sospensiva, occorre una istanza specifica, cui segue la fissazione di apposita udienza. Le notifiche alle altre parti di questa istanza e del decreto di fissazione di udienza sono a carico dell'istante.
Chi può richiederlo	L'avvocato della parte appellante
Dove si richiede	Cancelleria Civile Palazzo di Giustizia di Trieste Via Foro Ulpiano N°1, Trieste Piano: Primo Stanze: 154 / 151 Tel: 040 7792 207 E-mail: cancelleriavivale.ca.trieste@giustizia.it PEC: prot.ca.trieste@giustiziacert.it Orario di apertura al pubblico: Lunedì - Sabato: 09:00 - 13:00 Responsabile: Strani Rossella, funzionario giudiziario responsabile
Come si richiede e cosa occorre	L'avvocato della parte appellante presenta un'istanza telematica in PCT di fissazione dell'udienza per l'anticipata trattazione della sospensiva. La sospensiva può essere proposta sia contestualmente all'atto di appello, sia in corso di causa.
Tempi	A vista
Costi	Il presente servizio non ha costi se l'istanza è presentata congiuntamente al deposito del ricorso introduttivo. Se in data successiva, è necessario corrispondere € 98,00 di Contributo Unificato.

3.2.4 Istanza di anticipazione/differimento udienza

Cos'è	Gli avvocati delle parti possono presentare, all'inizio o nel corso del processo, l'istanza di anticipazione o differimento dell'udienza, in caso di esigenze particolari (es. casi in cui la parte sia impossibilitata a presenziare all'udienza fissata). Tale istanza può essere presentata nel PCT in qualsiasi momento del procedimento. In caso di accoglimento, la notifica all'altra parte del decreto di fissazione di udienza è a cura dell'istante.
Chi può richiederlo	Gli avvocati delle parti costituite
Dove si richiede	Cancelleria Civile Palazzo di Giustizia di Trieste Via Foro Ulpiano N°1, Trieste Piano: Primo Stanze: 154 / 151 Tel: 040 7792 207 E-mail: cancelleriavivale.ca.trieste@giustizia.it PEC: prot.ca.trieste@giustiziacerit Orario di apertura al pubblico: Lunedì - Sabato: 09:00 - 13:00 Responsabile: Strani Rossella, funzionario giudiziario responsabile
Come si richiede e cosa occorre	L'avvocato della parte presenta un'istanza nel fascicolo telematico di riferimento.
Tempi	A vista
Costi	Il presente servizio non ha costi

3.2.5 Consultazione del fascicolo e richiesta copie atti

Cos'è	Durante la vita del processo, le parti o i loro difensori possono consultare gli atti e i documenti prodotti su supporto cartaceo e inseriti nel fascicolo telematico e farsene rilasciare copia osservate le leggi sui diritti di copia, ai sensi dell'art. 76 delle disp. att. c.p.c.
Chi può richiederlo	Le parti e gli avvocati muniti di procura

Dove si richiede	Cancelleria Civile Palazzo di Giustizia di Trieste Via Foro Ulpiano N°1, Trieste Piano: Primo Stanze: 154 Tel: 040 7792 207 E-mail: cancelleriacyile.ca.trieste@giustizia.it PEC: prot.ca.trieste@giustiziacyert.it Orario di apertura al pubblico: Lunedì - Sabato: 09:00 - 13:00 Responsabile: Strani Rossella, funzionario giudiziario responsabile
Come si richiede e cosa occorre	Le parti e gli avvocati muniti di procura si devono recare presso la Cancelleria della Sezione Lavoro. N.B. Si ricorda che il nuovo sistema di registro in area civile (SICID) è consultabile anche online, da tutti gli avvocati che ne abbiano diritto, purché dotati di punto di accesso al sistema Polisweb PCT (Processo Civile Telematico - Porta dei servizi telematici http://pst.giustizia.it).
Tempi	La visualizzazione degli atti è contestuale. La copia non avente carattere di urgenza è rilasciata il quarto giorno libero dalla presentazione della domanda la copia avente carattere di urgenza, entro due giorni successivi a quello della richiesta, a meno di eccezionali fatti impeditivi.
Costi	La visualizzazione di qualsiasi atto e le copie a fini processuali sono esenti da costi. Nel caso in cui si volesse una copia per altri fini (es. studio), i Diritti di Copia, in marca da bollo, sono calcolati in base al numero delle pagine (Vd. Allegati - Tabella dei Diritti di Copia).

3.2.6 Richiesta copia di sentenze

Cos'è	È l'istanza mediante la quale si richiedono le copie di sentenze relative a procedimenti della sezione lavoro. Le copie possono essere munite di attestazione di conformità (copia autentica o conforme) o meno (copia semplice).
Chi può richiederlo	Tale istanza può esser presentata dall'avvocato della parte o suo delegato, direttamente dalla parte identificata con fotocopia del documento di riconoscimento, da un avvocato che subentra al difensore costituito (è necessaria la procura che attesti il conferimento dell'incarico).

Dove si richiede	Cancelleria Civile Palazzo di Giustizia di Trieste Via Foro Ulpiano N°1, Trieste Piano: Primo Stanze: 154 Tel: 0407792554 E-mail: cancelleriacyvile.ca.trieste@giustizia.it PEC: prot.ca.trieste@giustiziacyert.it Orario di apertura al pubblico: Lunedì - Sabato: 09:00 - 13:00 Responsabile: Strani Rossella, funzionario giudiziario responsabile
Come si richiede e cosa occorre	L'avvocato deve presentare la richiesta con l'indicazione del numero e dell'anno della sentenza, del numero e della tipologia di copie, e altri dati. Il delegato dovrà necessariamente presentare anche l'eventuale delega dell'avvocato costituito.
Tempi	• Il rilascio delle copie legali delle sentenze avverrà dopo cinque giorni lavorativi il giovedì e il venerdì • Il rilascio delle copie informi è immediato
Costi	I Diritti di Copia, in marca da bollo, calcolati in base al numero delle pagine delle sentenze, della tipologia di copia e del supporto con il quale viene rilasciata, devono essere pagati solo nei casi in cui le copie sono richieste per scopi diversi da quelli processuali (Vd. Allegati - Tabella dei Diritti di Copia).
Modulistica	Fac-simile Richiesta Copia Sentenza Lavoro

3.2.7 Ritiro del fascicolo di parte

Cos'è	A giudizio definito, gli avvocati delle parti ritirano il proprio fascicolo se ancora cartaceo che la Cancelleria Civile conserva per tre anni dalla pubblicazione della sentenza.
Chi può richiederlo	Gli avvocati delle parti

Dove si richiede	Cancelleria Civile Palazzo di Giustizia di Trieste Via Foro Ulpiano N°1, Trieste Piano: Primo Stanze: 154 Tel: 0407792554 E-mail: cancelleriacyile.ca.trieste@giustizia.it PEC: prot.ca.trieste@giustiziact.it Orario di apertura al pubblico: Lunedì - Sabato: 09:00 - 13:00 Responsabile: Strani Rossella, funzionario giudiziario responsabile
Come si richiede e cosa occorre	L'avvocato munito di procura si presenta allo sportello della stanza n. 154.
Tempi	A vista
Costi	Esente da costi
Modulistica	NON PREVISTA

3.2.8 Richiesta certificati

Cos'è	È possibile ottenere una serie di certificati quali, ad esempio (lista non esaustiva): • Certificato di Iscrizione a ruolo; • Certificato di mancato appello avverso la sentenza di primo grado per il capo relativo alla pronuncia de cessazione degli effetti civili del matrimonio; • Certificato passaggio in giudicato della sentenza ex art. 124 disp. Att. c.p.c.; • Certificato di non iscrizione di appello notificato; • Certificato passaggio in giudicato della sentenza ex art. 124 disp. Att. c.p.c. in materia di "Lavoro".
Chi può richiederlo	Gli avvocati delle parti

Dove si richiede	Cancelleria Civile Palazzo di Giustizia di Trieste Via Foro Ulpiano N°1, Trieste Piano: Primo Stanze: 154 Tel: 0407792554 E-mail: cancelleriacyile.ca.trieste@giustizia.it PEC: prot.ca.trieste@giustiziacyert.it Orario di apertura al pubblico: Lunedì - Sabato: 09:00 - 13:00 Responsabile: Strani Rossella, funzionario giudiziario responsabile
Come si richiede e cosa occorre	L'avvocato deve presentare la richiesta scritta. Richiesta Certificati Online È possibile presentare la richiesta di Certificati anche online accedendo al sito della Corte d'Appello al seguente link: www.giustizia.Trieste.it/CorteAppello/richiesta_cert.aspx Il funzionamento del servizio è il seguente: • si accede al sito; • si compila il form; • si riceve una mail di conferma; • si riceve una ricevuta; • ci si presenta presso la Cancelleria indicata nella mail di conferma; • si provvede al pagamento dei diritti.
Costi	• Il certificato è gratuito se per uso processuale • Il diritto di certificazione in marca da bollo (Vd. Allegati - Tabella dei Diritti di Copia)

3.2.9 Deposito dell'istanza di liquidazione

Cos'è	In caso di patrocinio a spese dello Stato per un procedimento in area civile, a conclusione del processo l'avvocato presenta istanza telematica per la liquidazione dei diritti e degli onorari.
Chi può richiederlo	L'avvocato della parte ammessa al gratuito patrocinio

Dove si richiede	Cancelleria Civile Palazzo di Giustizia di Trieste Via Foro Ulpiano N°1, Trieste Piano: Primo Stanze: 154 Tel: 040 7792 207-208 E-mail: cancelleriacivile.ca.trieste@giustizia.it PEC: prot.ca.trieste@giustiziacert.it Orario di apertura al pubblico: Lunedì - Sabato: 09:00 - 13:00 Responsabile: Strani Rossella, funzionario giudiziario responsabile
Come si richiede e cosa occorre	L'istanza deve essere inserita nel fascicolo telematico della causa corrispondente (PCT e non siamo come previsto da organizzazione interna contabile) corredata dalla nota specifica con l'indicazione delle spese e con eventualmente altra documentazione a supporto
Tempi	A vista
Costi	Esente da costi

3.2.10 Ritiro del dispositivo della sentenza

Cos'è	Rilascio della copia del dispositivo di sentenza letto in udienza
Chi può richiederlo	Gli avvocati muniti di procura
Dove si richiede	Cancelleria Civile Palazzo di Giustizia di Trieste Via Foro Ulpiano N°1, Trieste Piano: Primo Stanze: 154 Tel: 0407792554 E-mail: cancelleriacivile.ca.trieste@giustizia.it PEC: prot.ca.trieste@giustiziacert.it Orario di apertura al pubblico: Lunedì - Sabato: 09:00 - 13:00 Responsabile: Strani Rossella, funzionario giudiziario responsabile
Come si richiede e cosa occorre	Le parti e gli avvocati muniti di procura si devono recare presso la Cancelleria della Sezione Lavoro.

Tempi	A vista
-------	---------

3.2.11 Spedizione copia in forma esecutiva

Cos'è	La formula esecutiva, requisito indispensabile affinché i provvedimenti giudiziari e gli atti ricevuti da notaio o pubblico ufficiale, possano acquistare valore e forza di titolo esecutivo, è stata abrogata. Il D.Lgs. 149/2022 ha apportato significative modifiche agli artt. 475,476,478,479 c.p.c.: scompare ogni riferimento alla formula esecutiva ed è consentito l'avvio dell'esecuzione sulla base di una semplice copia del titolo esecutivo attestata conforme all'originale da un pubblico ufficiale
Chi può richiederlo	La parte a favore della quale è stato pronunciato il provvedimento, o suoi successori. L'eliminazione della formula esecutiva consente agli avvocati di estrarre copia dei provvedimenti giudiziari dal PCT anche attestandone la conformità.
Dove si richiede	Le copie dei provvedimenti si richiedono alla Cancelleria Civile Palazzo di Giustizia di Trieste Via Foro Ulpiano N°1, Trieste Piano: Primo Stanze: 154 Tel: Tel: 0407792554 E-mail: cancelleriacyvile.ca.trieste@giustizia.it PEC: prot.ca.trieste@giustiziacyrt.it Orario di apertura al pubblico: Lunedì - Sabato: 09:00 - 13:00 Responsabile: Strani Rossella, funzionario giudiziario responsabile

3.3 AREA PENALE

3.3.1 Richiesta copie di atti

Cos'è	È la procedura mediante la quale è possibile richiedere la copia di un qualsiasi atto relativo al procedimento penale.
Chi può richiederlo	• Gli avvocati delle parti (imputato, parte offesa, parte civile, etc.) • I delegati degli avvocati muniti di delega scritta • Le parti • "Chiunque ne abbia interesse" (ex art. 116 c.c.p.) anche non essendo parte nel processo, purché dimostri l'interesse e sia valutato in tal senso dal Magistrato, e quindi autorizzato
Dove si richiede	Cancelleria Penale – sezione competente Palazzo di Giustizia di Trieste Via Foro Ulpiano N°1, Trieste Piano: Primo Stanze: 157 Tel: 040 7792 211 - 212 E-mail: cancelleriapenale.ca.trieste@giustizia.it PEC: penale.ca.trieste@giustiziacert.it Orario di apertura al pubblico: Lunedì - Sabato: 09:00 - 13:00 Responsabile: CAPELLUPO dott.ssa Maria, direttore amministrativo

Come si richiede e cosa occorre	La domanda deve pervenire in forma scritta, in carta semplice, o via e-mail.
Tempi	La copia non avente carattere di urgenza è rilasciata il quarto giorno libero dalla presentazione della domanda; la copia avente carattere di urgenza, entro i due giorni.
Costi	Diritti di Copia calcolati in base al numero di pagine, alla richiesta o meno dell'attestazione di conformità e alla richiesta di rilascio con o senza urgenza (Vd. Allegati - Tabella dei Diritti di Copia). L'esenzione dai Diritti di Copia della parte non si estende anche alle copie richieste per uso studio ad esclusiva utilità della parte o del suo difensore. Sono esenti dal pagamento dei Diritti di Copia gli ammessi a gratuito patrocinio.

3.3.2 Deposito del ricorso per Cassazione

Cos'è	Consiste nel deposito materiale del ricorso avverso (contro) sentenze, ordinanze o altri provvedimenti giurisdizionali, ricorribili per Cassazione, emessi dalla Corte d'Appello.
Chi può richiederlo	• Gli avvocati delle parti (imputato, parte civile, etc.) • I delegati degli avvocati muniti di delega scritta • Le parti • Procuratore Generale
Dove si richiede	Cancelleria Penale – sezione competente Palazzo di Giustizia di Trieste Via Foro Ulpiano N°1, Trieste Piano: Primo Stanze: 157 /217 Tel: 040 7792 211 – 212 -570 PEC: 1. depositoattipenali.ca.trieste@giustiziacert.it per proc. Ord. 2. depositoattipenali2.ca.trieste@giustiziacert.it per incidenti esec. 3. depositoattipenali3.ca.trieste@giustiziacert.it per proc. di assise 4. Portale depositi telematici Orario di apertura al pubblico: Lunedì - Sabato: 09:00 - 13:00 Responsabile: CAPELLUPO dott.ssa Maria, direttore amministrativo

Come si richiede e cosa occorre	Il ricorso deve esser presentato in forma cartacea originale, in numero di 6 copie ed eventuali altre copie il cui numero varia a seconda del numero di parti a cui dovrà essere notificato, presso la Cancelleria afferente al Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
Tempi	A vista
Costi	Marca da bollo nel caso in cui il ricorso fosse proposto dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

3.3.3 Richiesta riparazione per ingiusta detenzione

Cos'è	Chiunque, durante il corso di un procedimento penale, ha subito una custodia cautelare dimostratasi ingiustificata per assoluzione, proscioglimento o archiviazione del procedimento a suo carico, può presentare istanza alla Corte d'Appello del Distretto dove lo stesso si è celebrato, per ottenere una equa riparazione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 314 e 315 c.p.p. entro un tetto massimo di € 516.456. La richiesta può essere fatta entro due anni dall'irrevocabilità della decisione conclusiva.
Chi può richiederlo	La domanda deve essere presentata dall'interessato o da un suo difensore munito di procura speciale.
Dove si richiede	Cancelleria Penale – sezione competente Palazzo di Giustizia di Trieste Via Foro Ulpiano N°1, Trieste Piano: Primo Stanze: 158 /217 Tel: 040 7792 211 - 570 E-mail: cancelleriapenale.ca.trieste@giustizia.it PEC: penale.ca.trieste@giustiziacert.it Orario di apertura al pubblico: Lunedì - Sabato: 09:00 - 13:00 Responsabile: CAPELLUPO dott.ssa Maria, direttore amministrativo
Come si richiede e cosa occorre	La domanda va presentata in forma scritta in carta semplice e dovranno essere allegate: • fotocopia del documento d'identità e del codice fiscale; • sentenza di assoluzione con l'attestazione di irrevocabilità, o decreto di archiviazione con richiesta del P.M., o sentenza di non luogo a procedere; • ordinanza di custodia cautelare; • verbale di interrogatorio reso a seguito dell'arresto; • in caso di detenzione in arresti domiciliari allegare anche copie dei verbali di arresto e di scarcerazione. La documentazione allegata potrà essere prodotta in carta libera.
Tempi	Esente da costi
Modulistica	Fac-simile richiesta riparazione per ingiusta detenzione

3.3.4 Deposito di istanze e atti

Cos'è	È la procedura mediante la quale è possibile il deposito di istanze o atti relativi a un procedimento in corso. Fra le istanze presentabili si hanno, ad esempio: • modifica di posizione giuridica dell'imputato; • dissequestro di beni sequestrati; • restituzioni di somme; • differimento udienze. Fra gli atti presentabili si hanno, ad esempio: • memorie (avvocato); • nomine e revocche difensori (parte).
Chi può richiederlo	• Gli avvocati delle parti (imputato, parte offesa, parte civile, etc.) • I delegati degli avvocati muniti di delega scritta • Le parti • Terzo non parte del processo ma proprietario del bene
Dove si richiede	Cancelleria Penale – sezione competente Palazzo di Giustizia di Trieste Via Foro Ulpiano N°1, Trieste Piano: Primo Stanze: 157 / 156 / 158 / 215 / 216 / 217 / 224 / 225 / 226 Tel: 040 7792 211 -212 PEC: 1. depositoattipenali.ca.trieste@giustiziacert.it per proc. Ord. 2. depositoattipenali2.ca.trieste@giustiziacert.it per incidenti esec. 3. depositoattipenali3.ca.trieste@giustiziacert.it per proc. Di assise 3. Portale depositi telematici Orario di apertura al pubblico: Lunedì - Sabato: 09:00 - 13:00 Responsabile: CAPELLUPO dott.ssa Maria, direttore amministrativo

Come si richiede e cosa occorre	L'istanza e l'atto sono in carta libera
Tempi	A vista
Costi	Esente da costi

3.3.5 Informazioni sullo stato del procedimento

Cos'è	Differentemente dall'ambito civile, per il settore penale all'avvocato non è consentito consultare autonomamente, attraverso lo strumento informatico, le informazioni relative allo stato del fascicolo. Per questo motivo, le cancellerie offrono il servizio di informazioni, ad esempio su: • fissazione e rinvii delle date di udienza; • esito delle istanze; • deposito atti; • altre casistiche legate al procedimento penale.
Chi può richiederlo	• Gli avvocati delle parti (imputato, parte offesa, parte civile, etc.) • I delegati degli avvocati muniti di delega scritta • Le parti
Dove si richiede	Cancelleria Penale – sezione competente Palazzo di Giustizia di Trieste Via Foro Ulpiano N°1, Trieste Piano: Primo Stanze: 157 / 156 / 158 / 215 / 216 / 217 / 224 / 225 / 226 Tel: 040 7792 211 -212 PEC: depositoattipenali.ca.trieste@giustiziacerit.it cancelleriapenale.ca.trieste@giustizia.it Orario di apertura al pubblico: Lunedì - Sabato: 09:00 - 13:00 Responsabile: CAPELLUPO dott.ssa Maria, direttore amministrativo

Come si richiede e cosa occorre	Documento di identificazione che attesti la propria identità
Tempi	A vista
Costi	Esente da costi

3.3.6 Richiesta copie di sentenze

Cos'è	È la procedura mediante la quale è possibile richiedere, dopo il suo deposito, la copia di una sentenza.
Chi può richiederlo	• Gli avvocati delle parti (imputato, parte offesa, parte civile, etc.) • I delegati degli avvocati muniti di delega scritta • Le parti
Dove si richiede	Cancelleria Penale – sezione competente Palazzo di Giustizia di Trieste Via Foro Ulpiano N°1, Trieste Piano: Primo Stanze: 157 Tel: 040 7792 211 – 212 - 213 E-mail: cancelleriapenale.ca.trieste@giustizia.it PEC: penale.ca.trieste@giustiziacert.it Orario di apertura al pubblico: Lunedì - Sabato: 09:00 - 13:00 Responsabile: CAPELLUPO dott.ssa Maria, direttore amministrativo

Come si richiede
e cosa occorre

L'avvocato deve presentare richiesta scritta con l'indicazione del numero e dell'anno della sentenza, del numero e della tipologia di copie, e altri dati. Il delegato dovrà necessariamente presentare anche l'eventuale delega dell'avvocato costituito.

Richiesta copia Sentenza Online

È possibile presentare la richiesta di copia sentenza anche online accedendo al sito della Corte d'Appello al seguente link:
www.giustizia.Trieste.it/CorteAppello/richiesta_copie_atti_penale.aspx

Come si richiede e cosa occorre	Il funzionamento del servizio è il seguente: • si accede al sito; • si compila il form; • si riceve una mail di conferma; • si riceve una ricevuta; • ci si presenta presso la Cancelleria indicata nella mail di conferma; • si provvede al pagamento dei diritti di copia se dovuti. È in fase di realizzazione una estensione del servizio di richiesta copie online che prevede non solo la presentazione della richiesta copia ma anche la ricezione della copia direttamente online.
Tempi	La copia non avente carattere di urgenza è rilasciata il quarto giorno libero dalla presentazione della domanda; la copia avente carattere di urgenza, entro i due giorni.
Costi	I Diritti di Copia, calcolati in base al numero delle pagine delle sentenze, della tipologia di copia (semplice o autentica) e del supporto con il quale viene rilasciata. Per la parte ammessa a gratuito patrocinio la richiesta dovrà essere corredata dalla copia di ammissione. I diritti saranno comunque dovuti nel caso in cui si faccia richiesta per motivi diversi da quelli procedurali.
Modulistica	Fac-simile richiesta copia sentenza

3.3.7 Richiesta di certificati

Cos'è	È possibile ottenere una serie di certificati quali, ad esempio (lista non esaustiva): • Certificato di impegno avvocato in udienza da produrre in altri processi; • Attestazione di attività difensiva prestata in diversi processi; • Attestazione per i testimoni che si sono presentati in udienza. Misure di prevenzione: • Certificato di impegno avvocato in udienza da produrre in altri processi; • Certificato del Proposto (alle misure di prevenzione) di presenza in udienza da esibire ai privati; • Certificato dell'Interveniente da esibire al proprio datore di lavoro privato; • Certificato attestante la pendenza del ricorso per Cassazione.
-------	--

Chi può richiederlo	Gli avvocati delle parti
Dove si richiede	Cancelleria Penale – sezione competente Palazzo di Giustizia di Trieste Via Foro Ulpiano N°1, Trieste Piano: Primo Stanze: 157 Tel: 040 7792 211 -212 - 213 E-mail: cancelleriapenale.ca.trieste@giustizia.it PEC: penale.ca.trieste@giustiziact.it Orario di apertura al pubblico: Lunedì - Sabato: 09:00 - 13:00 Responsabile: CAPELLUPO dott.ssa Maria, direttore amministrativo

3.3.8 Rilascio di attestazioni

Cos'è	Rilascio di una qualsiasi attestazione, ad esempio (non esaustivo): • data udienza; • stato del procedimento; • impegno in udienza del difensore.
Chi può richiederlo	• Gli avvocati delle parti (imputato, parte offesa, parte civile, etc.) • I delegati degli avvocati muniti di delega scritta • Le parti
Dove si richiede	Cancelleria Penale – sezione competente Palazzo di Giustizia di Trieste Via Foro Ulpiano N°1, Trieste Piano: Primo Stanze: 157 / 158 Tel: 040 7792 211 - 212 E-mail: cancelleriapenale.ca.trieste@giustizia.it PEC: penale.ca.trieste@giustiziact.it Orario di apertura al pubblico: Lunedì - Sabato: 09:00 - 13:00 Responsabile: CAPELLUPO dott.ssa Maria, direttore amministrativo

3.3.9 Incidenti di esecuzione

Cos'è	L'incidente di esecuzione è disciplinato dagli artt. 666 c.p.p. e ss. ed è definito dalla dottrina e dalla giurisprudenza quale "schema procedimentale di carattere generale, da utilizzarsi in tutte le questioni insorte in fase esecutiva". Attraverso l'incidente di esecuzione si contesta l'attività esecutiva. Il P.M. o le parti interessate, sempre nella fase esecutiva dei provvedimenti giurisdizionali, possono adire il Giudice dell'esecuzione per ottenere talune decisioni quali ad es. applicazione di indulto, amnistia, reato continuato, unificazione pene concorrenti, l'inesistenza o la non esecutività del presunto titolo esecutivo e quant'altro previsto dal codice di rito.
-------	--

Chi può richiederlo	• Il Procuratore Generale • Il Pubblico Ministero • Le parti • Il difensore
Dove si richiede	Cancelleria Penale – sezione competente Palazzo di Giustizia di Trieste Via Foro Ulpiano N°1, Trieste Piano: Primo Stanze: 158 Tel: 040 7792 211 PEC: depositoattipenali2.ca.trieste@giustiziacert.it Orario di apertura al pubblico: Lunedì - Sabato: 09:00 - 13:00 Responsabile: RANUT dott.ssa Piya, funzionario giudiziario

3.3.10 Consultazione del fascicolo

Cos'è	È la facoltà concessa all'avvocato o alla parte di prendere visione del fascicolo relativo al procedimento in corso.
Chi può richiederlo	• Le parti • L'avvocato • I delegati del difensore muniti di delega
Dove si richiede	Cancelleria Penale – sezione competente Palazzo di Giustizia di Trieste Via Foro Ulpiano N°1, Trieste Piano: Primo Stanze: 157 /158 Tel: 040 7792 211 - 212 E-mail: cancelleriapenale.ca.trieste@giustizia.it PEC: penale.ca.trieste@giustiziacert.it Orario di apertura al pubblico: Lunedì - Sabato: 09:00 - 13:00 Responsabile: RANUT dott.ssa Piya, funzionario giudiziario
Come si richiede e cosa occorre	Per consultare i fascicoli non sono necessarie particolari modalità, è sufficiente presentarsi presso la cancelleria assegnataria del fascicolo.
Tempi	A vista salvo non si tratti di fascicoli archiviati.
Costi	Esente da costi
Modulistica	Nessuna

3.3.11 Nomina dei Giudici Popolari

Cos'è	Il Giudice Popolare è il cittadino italiano chiamato a comporre, a seguito di estrazione a sorte da apposite liste, la Corte d'Assise e la Corte d'Assise d'Appello. Per ogni Corte d'Assise e Corte d'Assise d'Appello è formata una lista per i Giudici Popolari Ordinari e una per i Giudici Popolari Supplenti.
Chi può richiederlo	I cittadini italiani con i seguenti requisiti: • cittadinanza italiana; • buona condotta morale; • godimento dei diritti civili e politici; • età compresa tra i trenta e i sessantacinque anni; • essere in possesso del titolo di studio di scuola media di primo grado per l'iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise - primo grado - oppure del titolo di studio di scuola media di secondo grado per l'iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise d'Appello - secondo grado. Non possono fare il Giudice Popolare: i Magistrati e i Funzionari in servizio all'ordine giudiziario, gli appartenenti alle forze armate e alla polizia e i membri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.
Dove si richiede	Al Comune di residenza
Come si richiede e cosa occorre	La domanda in carta semplice, da consegnare al Sindaco del Comune di residenza, decorre dal 1 maggio al 31 luglio di ogni anno dispari. In essa dovrà essere dichiarato il possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

3.4 AREA AMMINISTRATIVA E ALTRI UFFICI

3.4.1 Servizio elettorale - Nomina Presidente di Seggio

Cos'è	Il Presidente della Corte d'Appello, in occasione delle consultazioni elettorali (politiche, amministrative e referendarie), procede alla nomina dei Presidenti dei Seggi elettorali, scegliendo tra coloro che sono inseriti nell'apposito Albo.
Chi può richiederlo	Tutti gli iscritti all'Albo dei Presidenti di Seggio presso il loro comune di residenza. Per essere iscritto nell'Albo è necessario presentare domanda scritta al Sindaco del Comune di residenza nel periodo dall'1 al 31 ottobre di ogni anno, il quale provvederà a inviare gli elenchi dei nuovi aspiranti all'ufficio elettorale della Corte d'Appello. I requisiti per l'iscrizione sono: • essere in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado; • essere iscritto nelle liste elettorali del Comune; • non aver compiuto il 75° anno di età; • non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 38 del D.P.R. 361/1957.
Dove si richiede	Ufficio Servizio Elettorale Palazzo di Giustizia di Trieste Via Foro Ulpiano N°1, Trieste Piano: Primo Stanze: 184 Tel: 040 7792 203 E-mail: ufficioelettorale.ca.trieste@giustizia.it Orario di apertura al pubblico: Lunedì - Sabato: 09:00 - 13:00 Responsabile: Dott.ssa Bergamaschi Patrizia – Direttore amministrativo Incaricato: dott.ssa Sheila Zamparo

Come si richiede e cosa occorre	In occasione di ogni consultazione elettorale, i cittadini regolarmente iscritti all'Albo delle persone idonee a svolgere le funzioni di Presidente di seggio, possono presentare (nei termini di volta in volta resi noti dal competente ufficio) un'istanza tendente a manifestare la disponibilità a essere nominati. La nomina dei Presidenti di seggio è effettuata con decreto del Presidente della Corte d'Appello di Trieste entro il 30° giorno precedente quello della votazione. Nella scelta dei presidenti si tiene conto, in via prioritaria, dei loro requisiti di cultura giuridica e professionalità, ovvero di comprovata capacità e competenza per avere svolto in precedenti consultazioni, in maniera efficace ed efficiente, incarichi di scrutatore o segretario di seggio. Coloro che hanno già svolto funzioni di Presidente di seggio in precedenti consultazioni elettorali, senza rilievi di sorta, hanno diritto di priorità nella nomina per le consultazioni successive. Gli iscritti nell'Albo che non abbiano ricoperto precedenti incarichi di Presidente di seggio, possono presentare istanza di nomina che deve contenere oltre le generalità complete, la specificazione dell'eventuale esperienza acquisita quale componente di seggio elettorale e l'assenza di cause di esclusione o di incompatibilità. L'Ufficio di Presidente di seggio è obbligatorio e l'eventuale rinuncia all'incarico, per gravi motivi (malattia, particolari esigenze lavorative, situazioni di incompatibilità previste dalla legge), dovrà essere indirizzata al Presidente delle Corte d'Appello e debitamente documentata. All'eventuale sostituzione provvede il Presidente della Corte d'Appello con altro decreto di nomina. Il Presidente della Corte d'Appello nel mese di gennaio di ogni anno dispone la cancellazione dall'Albo di coloro che non hanno i requisiti stabiliti dalla legge o che si sono resi responsabili di gravi inadempienze.
Tempi	Entro il 30° giorno precedente quello della votazione
Costi	Esente
Modulistica	• Istanza di iscrizione albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di Seggio elettorale • Istanza di nomina all'ufficio di Presidente di Seggio elettorale

3.4.2 Informazioni e certificati esami per avvocati

Cos'è	Il percorso per esercitare la professione di avvocato prevede il conseguimento della Laurea in Giurisprudenza, lo svolgimento (previa iscrizione al Registro dei praticanti tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati) di un periodo di pratica forense presso uno Studio legale e un Esame di Stato, superato il quale si potrà chiedere l'iscrizione all'Albo degli Avvocati della città di residenza o in cui si ha il domicilio professionale. L'esame, che ha cadenza annuale (nel mese di dicembre), ha carattere teorico-pratico e si articola in tre prove scritte e una prova orale. Al superamento dell'esame, all'aspirante avvocato è rilasciato un Certificato di Abilitazione con il quale potrà chiedere l'iscrizione all'Albo tenuto presso ogni Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
Chi può richiederlo	Tutti gli aspiranti avvocati che abbiano concluso il periodo di tirocinio forense presso uno Studio legale previsto dalla normativa in materia.
Dove si richiede	Segreteria Amministrativa Palazzo di Giustizia di Trieste Via Foro Ulpiano N°1, Trieste Piano: Primo Stanze: 184 Tel: 040 7792 204 E-mail: ca.trieste@giustizia.it PEC: prot.ca.trieste@giustiziacert.it Orario di apertura al pubblico: Lunedì - Sabato: 09:00 - 13:00 Responsabile: Dott.ssa Bergamaschi Patrizia – Direttore amministrativo
Come si richiede e cosa occorre	Per partecipare all'esame, il candidato deve collegarsi al sito del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it) e accedere alla sezione "Strumenti/Concorsi, esami, assunzioni". L'autenticazione avverrà tramite SPID di secondo livello, Carta d'Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Dopo la registrazione, il sistema guiderà l'utente nella compilazione del modulo, nella selezione della Corte d'Appello e del Consiglio dell'Ordine competente. Dopo il pagamento via PagoPA, si procederà all'invio definitivo della domanda, che verrà confermato da una ricevuta in formato PDF.

Costi

È previsto il pagamento di una somma (attualmente di € 78,91) tramite la piattaforma PagoPA. Al termine, il sistema genera una ricevuta con codice identificativo, indispensabile per la validità dell'invio: senza questo documento, la domanda non risulta trasmessa.

3.4.3 Patrocinio a spese dello Stato (civile/penale)

Cos'è	È un istituto che vale nell'ambito di un processo civile e penale e anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.) e consente alla persona non abbiente (reddito imponibile non superiore a € 10.628,16) di ottenere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate. Gli effetti sono i seguenti: • possibilità di essere difesi da parte di un difensore di fiducia scelto negli elenchi del patrocinio a spese dello Stato; • possibilità di nominare un consulente tecnico; • possibilità di prenotazione a debito del Contributo Unificato, delle spese di notifica, imposta di registro, ipotecarie e catastali, diritti copie. Se la domanda non viene accolta: • Procedimento Civile - l'interessato può proporre la richiesta di ammissione al Giudice competente per il giudizio, che decide con decreto; • Procedimento Penale - l'interessato può presentare ricorso al Presidente del Tribunale o della Corte d'Appello entro 20 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Il ricorso è notificato all'Ufficio delle Entrate. L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro 10 giorni all'interessato e all'Ufficio delle Entrate che, nei 20 giorni successivi, possono proporre ricorso in Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.
Chi può richiederlo	Possono ottenere il gratuito patrocinio: • cittadini italiani; • stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale; • apolidi. Se il richiedente è detenuto, la domanda può essere presentata al direttore dell'istituto carcerario; se è agli arresti domiciliari o sottoposto a misura di sicurezza a un ufficiale di polizia giudiziaria. Questi soggetti ne curano la trasmissione al Magistrato che procede.

Come si richiede e cosa occorre	L'istanza, in carta libera, va depositata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati che, verificata la fondatezza del requisito di reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 10628,16 richiesto dal D.P.R. 115/02, decide sulla sua ammissibilità dell'istanza entro 10 gg. dalla presentazione. In materia penale l'istanza, in carta libera, va presentata al Magistrato davanti al quale pende il processo, personalmente o a mezzo di un difensore, presso la Cancelleria o in udienza.
Tempi	Dieci giorni dalla presentazione dell'istanza
Costi	• Il certificato è gratuito se per uso processuale • Il diritto di certificazione in marca da bollo (Vd. Allegati - Tabella dei diritti di copia)

3.4.4 Richiesta di certificati

Cos'è	Dal primo gennaio 2012 sono in vigore le modifiche alla disciplina dei certificati contenuta nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (DPR n.445/2000, modificato dall'art.15 della legge n.183 del 2011). Le amministrazioni pubbliche e i gestori di servizi pubblici non possono richiedere o accettare atti o certificati contenenti informazioni già in possesso di un'altra amministrazione. Pertanto, dal 1 gennaio 2012 le certificazioni rilasciate dalle PA sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati e sui certificati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".
Chi può richiederlo	I soggetti interessati a dimostrare il pagamento di una pena pecuniaria o di spese processuali possono richiedere informazioni all'Ufficio Recupero Crediti
Dove si richiede	Ufficio Recupero Crediti di Giustizia Palazzo di Giustizia di Trieste Via Foro Ulpiano N°1, Trieste Piano: Interrato Stanze: 16-17-18 Tel: 040 7792 249 - 659 E-mail: spesegiustizia.ca.trieste@giustizia.it PEC: prot.ca.trieste@giustiziacert.it Orario di apertura al pubblico: Lunedì - Sabato: 09:00 - 13:00 STRANI Rossella, funzionario giudiziario responsabile

3.4.5 Liquidazione Spese Giustizia - istanza web

Cos'è	Con "Liquidazione spese di Giustizia" si fa riferimento ai compensi spettanti agli avvocati che assistono un cittadino ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, nonché alle indennità spettanti a soggetti terzi quali i consulenti tecnici, i testimoni, i gestori di servizi telefonici o di noleggio apparati, liquidati dal Giudice presso il quale si svolge il procedimento e pagati dall'ufficio competente del Funzionario delegato alla spesa. A partire dal 18 Luglio 2014 è possibile presentare l'istanza di Liquidazione online utilizzando il Sistema Web "Liquidazioni Spese di Giustizia".
Chi può richiederlo	Il servizio è attivo per tutti gli utenti beneficiari di pagamenti in materia di spese Anticipate all'Erario siano essi persone fisiche o giuridiche.
Dove si richiede	Ogni Utente/beneficiario potrà accedere al Sistema Web "Liquidazioni Spese di Giustizia" direttamente attraverso l'indirizzo: https://lsg.giustizia.it/ Le istanze presentate in udienza devono comunque essere inserite nel sistema e riportare il numero di registrazione.
Come si richiede e cosa occorre	L'utente una volta entrato nel Sistema Web Liquidazioni Spese di Giustizia deve procedere alla registrazione. Durante la registrazione sarà necessario indicare se il sistema viene utilizzato: • da una persona giuridica per l'invio delle fatture in materia di intercettazioni; • da altro utente per l'invio delle richieste di liquidazione. L'utente che deve inviare fatture, al termine della registrazione, accede al sistema e ha la possibilità di usufruire di tre funzionalità: - gestione dei propri dati anagrafici e fiscali: - informazioni necessarie per consentire all'Ufficio Giudiziario di procedere correttamente alla lavorazione della richiesta di liquidazione; i dati inseriti con la prima registrazione saranno utilizzabili per le successive richieste; - invio delle fatture; - monitoraggio dello stato delle fatture inviate agli Uffici Giudiziari per la fase della liquidazione. Per inviare una o più fatture, l'utente deve indicare l'ufficio destinatario e allegare due file: uno con il contenuto informativo delle fatture e uno con le immagini delle fatture in formato PDF.

L'utente che deve inviare richieste di liquidazione, al termine della registrazione, accede al sistema e ha la possibilità di usufruire di tre funzionalità:

- gestione dei propri dati anagrafici e fiscali -- informazioni necessarie per consentire all'Ufficio Giudiziario di procedere correttamente alla lavorazione della richiesta di liquidazione; i dati inseriti con la prima registrazione saranno utilizzabili per le successive richieste;
- inserimento di un'istanza di liquidazione;
- monitoraggio dello stato delle istanze già presentate agli Uffici Giu- diziari.

Nella richiesta di pagamento l'utente deve indicare:

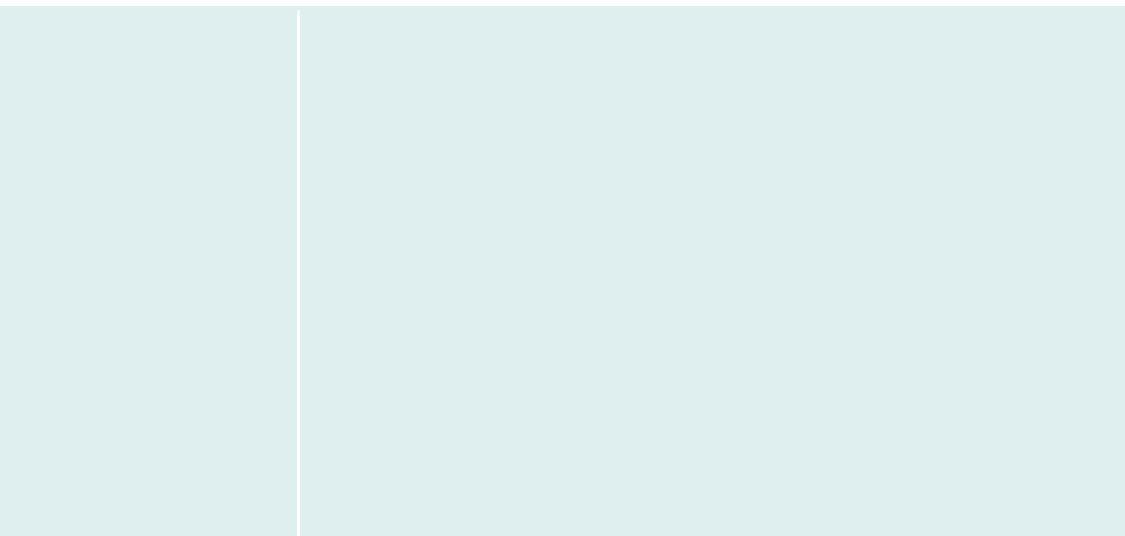
- il procedimento per il quale ha prestato la propria attività;
- l'ufficio destinatario;
- gli importi richiesti comprensivi di spese sostenute;
- indennità spettanti e onorario.

In entrambi i casi, invio fatture e/o istanze di liquidazione, il sistema produce un file in formato PDF riepilogativo dei dati inseriti che l'utente può scaricare sul proprio PC.

Attenzione: per completare il procedimento è necessaria la validazione giuridica. Pertanto:

- **se l'utente è dotato di posta elettronica certificata (PEC)** potrà inviare questo file allegandolo a una e-mail da inviare dalla sua casella di posta elettronica certificata (PEC) verso la casella di posta elettronica certificata del Sistema "Liquidazioni Spese di Giustizia";
- **se l'utente non è dotato di posta elettronica certificata (PEC)** dovrà salvare e stampare il file in formato Pdf prodotto da Sistema "Liquidazioni Spese di Giustizia" e portarlo in cancelleria per validarlo giuridicamente con l'apposizione della firma e deposito.

Per consentire una semplificazione della compilazione dei campi dell'istanza online è stato predisposto un prospetto dei modelli più comunemente in uso presso la Corte d'Appello, distinto tra Settore civile e Settore penale nonché dei registri di Procura.



Come si richiede e cosa occorre	AREA CIVILE		
	CODICE MODELLO	DESCRIZIONE REGISTRO	COMPETENZA
	Modello M 1/B	Ruolo generale degli affari civili - cause ordinarie: uffici articolati in sezioni	SEZIONI CIVILI
	Modello M 3	Ruolo generale degli affari civili - controversie di lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria	SEZIONE LAVORO
	Modello M 18	Ruolo generale degli affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio	VOLONTARIA GIURISDIZIONE
	AREA PENALE		
	CODICE MODELLO	DESCRIZIONE REGISTRO	COMPETENZA
	Modello M 7	Registro generale	SEZIONI PENALI
	Modello M 21	Registro delle notizie di reato	PROCURA DELLA REPUBBLICA
	Modello M 52	Registro delle notizie di reato	PROCURA MINORI
	Modello M 32	Registro del Giudice dell'esecuzione	SEZIONI PENALI - INCIDENTE D'ESECUZIONE
Per le istanze di liquidazione per le quali si chiede la fase di Cassazione convenzionalmente il numero di registro da indicare e il Modello M 7.			
Tempi	A vista		
Costi	Il sistema non prevede costi		
Modulistica	"Guida all'uso" disponibile al seguente link: https://lsg.giustizia.it/		

3.4.6 Avere notizie sui pagamenti

Cos'è	I beneficiari dei pagamenti per spese di giustizia liquidati dal Giudice presso il quale si svolge il procedimento e pagati dall'ufficio competente del Funzionario delegato alla spesa possono al momento dell'emissione del mandato ricevere una e-mail informativa dell'avvenuto pagamento che sostituisce l'avviso cartaceo. I beneficiari dei pagamenti per spese di giustizia, emessi dagli Uffici Giudiziari del Distretto, possono richiedere l'accredito sul proprio c/c postale o bancario delle somme spettanti compilando in maniera completa l'apposito modulo.
Chi può richiederlo	Il servizio è attivo per tutti gli utenti beneficiari di pagamenti in materia di spese Anticipate all'Erario siano essi persone fisiche o giuridiche.
Dove si richiede	Ufficio Contabilità Palazzo di Giustizia di Trieste Via Foro Ulpiano N°1, Trieste Piano: Terzo Stanze: 16-17-18 Tel: 040 7792 300 E-mail: contabilita.ca.trieste@giustizia.it PEC: prot.ca.trieste@giustiziacert.it Orario di apertura al pubblico: Lunedì - Sabato: 09:00 - 13:00 am VECERINA dott.ssa Lucia, funzionario giudiziario responsabile
Come si richiede e cosa occorre	I beneficiari dei pagamenti per spese di giustizia devono compilare e trasmettere all'ufficio l'apposito modulo nel quale indicano il proprio indirizzo di posta elettronica.
Tempi	A vista
Costi	Non sono previsti costi per il seguente servizio
Modulistica	Il Modulo di richiesta per l'invio avviso di pagamento a mezzo posta elettronica e il Modulo di richiesta pagamento su C/C Bancario sono disponibili sul sito della Corte d'Appello di Trieste.

3.4.7 Ottenere il pagamento di una parcella o fattura

Cos'è	I soggetti creditori per spese di giustizia liquidate dal Giudice presso il quale si svolge il procedimento al fine di ottenere il pagamento, dopo essersi accertato che la pratica è pervenuta all'Ufficio Spese anticipate dall'erario, dovranno presentare presso questo ufficio la documentazione richiesta.
Chi può richiederlo	Il servizio è attivo per tutti gli utenti beneficiari di pagamenti in materia di spese anticipate all'erario siano essi persone fisiche o giuridiche.
Dove si richiede	Ufficio Contabilità Palazzo di Giustizia di Trieste Via Foro Ulpiano N°1, Trieste Piano: Terzo Stanze: 16-16-17-18 Tel: 040 7792 300 E-mail: contabilita.ca.trieste@giustizia.it PEC: prot.ca.trieste@giustiziacerit.it Orario di apertura al pubblico: Lunedì - Sabato: 09:00 - 13:00 am VECERINA dott.ssa Lucia, funzionario giudiziario responsabile
Come si richiede e cosa occorre	Se il beneficiario è titolare di partita IVA dovrà presentare fattura intestata alla Corte d'Appello di Trieste. Se il beneficiario non è titolare di partita IVA dovrà comunque conferire con l'ufficio liquidazioni per fornire tutti gli elementi necessari alla registrazione della pratica (c.f. - domicilio fiscale - modalità di pagamento - recapito telefonico).
Tempi	A vista
Costi	Non sono previsti costi per il seguente servizio

3.4.8 Omesso o insufficiente pagamento del Contributo Unificato

Cos'è	La riforma della riscossione delle spese di giustizia "D.L. 25 giugno 2008 n. 112 e successive modifiche" non si applica per la riscossione del Contributo Unificato omesso o pagato in modo insufficiente e della relativa sanzione (circolare del 3 aprile 2008), in questo caso il tentativo di recupero è di competenza dell'Ufficio Giudiziario.
-------	---

	L'Ufficio recupero crediti dovrà pertanto iscrivere prima l'articolo di recupero, riguardante il contributo pagato in modo insufficiente oppure omesso e in caso di ritardo del pagamento, oppure in caso di omesso pagamento anche all'esito dell'invito, dovrà attivare la procedura di applicazione della sanzione.																
Chi può richiederlo	La procedura si attiva d'ufficio su indicazione della cancelleria che ha rilevato l'omissione o l'insufficiente pagamento del Contributo Unificato.																
Dove si richiede	Ufficio Recupero Crediti di Giustizia Palazzo di Giustizia di Trieste Via Foro Ulpiano N°1, Trieste Piano: Interrato Stanze: 16-16-17-18 Tel: 040 7792 249 E-mail: spesegiustizia.ca.trieste@giustizia.it PEC: prot.ca.trieste@giustiziacerit.it Orario di apertura al pubblico: Lunedì - Sabato: 09:00 - 13:00 STRANI Rossella, funzionario giudiziario responsabile																
Come si richiede e cosa occorre	L'ufficio allega all'invito bonario un facsimile di Mod. F23 precompilato, che riporta in dettaglio le somme dovute. Il debitore deve ricopiare il contenuto del facsimile sul Mod. F23, unico mezzo valido per il pagamento che può essere effettuato presso qualsiasi sportello del concessionario del servizio di riscossione, sportello bancario o agenzia postale. Entro 10 giorni dal pagamento una copia della quietanza deve essere depositata in originale all' Ufficio Recupero crediti "settore civile". CODICI DI PAGAMENTO <table> <thead> <tr> <th>CODICE TRIBUTO</th><th>DESCRIZIONE</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>109T.....</td><td>Imposta di registro</td></tr> <tr> <td>456T.....</td><td>Imposta di bollo</td></tr> <tr> <td>750T.....</td><td>Contributo Unificato</td></tr> <tr> <td>943T.....</td><td>Diritti di cancelleria e segreteria giudiziaria</td></tr> <tr> <td>897T.....</td><td>Entrate eventuali del ministero del tesoro</td></tr> <tr> <td>738T.....</td><td>Recupero spese processuali</td></tr> <tr> <td>699T.....</td><td>Sanzione Contributo Unificato</td></tr> </tbody> </table>	CODICE TRIBUTO	DESCRIZIONE	109T.....	Imposta di registro	456T.....	Imposta di bollo	750T.....	Contributo Unificato	943T.....	Diritti di cancelleria e segreteria giudiziaria	897T.....	Entrate eventuali del ministero del tesoro	738T.....	Recupero spese processuali	699T.....	Sanzione Contributo Unificato
CODICE TRIBUTO	DESCRIZIONE																
109T.....	Imposta di registro																
456T.....	Imposta di bollo																
750T.....	Contributo Unificato																
943T.....	Diritti di cancelleria e segreteria giudiziaria																
897T.....	Entrate eventuali del ministero del tesoro																
738T.....	Recupero spese processuali																
699T.....	Sanzione Contributo Unificato																
Tempi	A vista																
Costi	Non sono previsti costi per il seguente servizio																
Modulistica	Mod. F23																

3.4.9 Consiglio Giudiziario

Cos'è

Il Consiglio Giudiziario è un organo elettivo, consultivo, decentrato rispetto al Consiglio Superiore della Magistratura per la formazione delle tabelle, le assegnazioni e le promozioni relative ai Magistrati togati in servizio negli Uffici Giudiziari del Distretto ovvero fuori ruolo e ai Magistrati onorari. Inoltre esprime proposte al Consiglio Superiore della Magistratura sulla nomina dei Magistrati onorari e sui procedimenti disciplinari degli stessi.

Composizione Ordinaria

È composto dal Presidente della Corte e dal Procuratore Generale, quali componenti di diritto, nonché da sei Magistrati togati in qualità di componenti eletti dai Magistrati in servizio presso gli Uffici Giudiziari del Distretto.

La composizione del Consiglio Giudiziario Ordinaria è integrata da due Avvocati del Distretto nominati dal Consiglio Nazionale Forense e da un Professore universitario.

Sezione Autonoma del Consiglio Giudiziario

La Sezione Autonoma presso il Consiglio Giudiziario è composta dal Presidente della Corte e dal Procuratore Generale, quali componenti di diritto, nonché da tre Magistrati e un avvocato eletti dal Consiglio Giudiziario tra i suoi componenti e da due Giudici Onorari di Tribunale eletti dai GOT in servizio nel Distretto e da un Vice Procuratore Onorario eletto dai VPO in servizio nel Distretto. I componenti del Consiglio Giudiziario rimangono in carica per un periodo di quattro anni. I compiti del Consiglio Giudiziario sono diversi a seconda della composizione.

In composizione ordinaria, formula pareri sulle tabelle degli Uffici Giudicanti e sulle tabelle infradistrettuali nonché sui criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei Giudici impediti; esercita la vigilanza sull'andamento degli Uffici Giudiziari del Distretto.

Formula pareri per la valutazione di professionalità dei Magistrati sotto il profilo della preparazione, della capacità tecnico-professionale, della laboriosità, della diligenza, dell'equilibrio nell'esercizio delle funzioni nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento o da disposizioni generali del CSM o a richiesta dello stesso Consiglio; formula pareri in ordine allo svolgimento da parte dei Magistrati di incarichi extragiudiziari;

	formula pareri in ordine alla nomina, alla conferma, alla proposta di revoca e decadenza dall'incarico dei Giudici onorari del Distretto, ed esclusione dei Giudici di Pace. Sezione Autonoma presso il Consiglio Giudiziario: formula pareri e proposte sull'organizzazione e il funzionamento degli Uffici del Giudice di Pace del Distretto; formula pareri relativamente all'adozione, da parte del CSM, dei provvedimenti relativi allo status dei Giudici di Pace in servizio nel Distretto (ammissione al tirocinio, idoneità al termine del tirocinio, idoneità dopo il primo quadriennio, provvedimenti disciplinari). Commissione Flussi presso il Consiglio Giudiziario: è un organo ausiliario del Consiglio Giudiziario al quale formula i propri pareri. Ha il compito di valutare la correttezza dell'analisi dei flussi di lavoro posta a base dei progetti tabellari predisposti dai capi dei singoli Uffici Giudiziari del Distretto. E' composta da almeno due componenti del Consiglio Giudiziario, da due Magistrati per il settore civile, da due Magistrati per il settore penale rispettivamente provenienti dagli uffici del Distretto, nonché dai Magistrati referenti distrettuali per l'informatica. La Commissione Flussi può avvalersi della collaborazione dell'Ufficio dei referenti distrettuali per l'informatica, del Cisia, dei Magistrati referenti informatici dei singoli uffici, dei Magistrati eventualmente designati per la raccolta di dati per indagini statistiche finalizzate al monitoraggio dei singoli uffici, dei dirigenti degli uffici, dei dirigenti delle Cancellerie interessate e dei funzionari statistici.
Dove si richiede	Segreteria Amministrativa Palazzo di Giustizia di Trieste Via Foro Ulpiano N°1, Trieste Piano: Primo Stanze: 184 Tel: 040 7792 202 E-mail: consigliogiudiziario.ca.trieste@giustizia.it Orario di apertura al pubblico: Lunedì - Sabato: 09:00 - 13:00 am Responsabile: Dott.ssa Bergamaschi Patrizia – Direttore amministrativo

3.4.10 Diventare G.O.T. o V.P.O.

Cos'è	Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, istituisce due nuove figure di Magistrato onorario addette rispettivamente ai Tribunali e alle Procure della Repubblica: i Giudici Onorari di Tribunale (G.O.T.) e i Vice Procuratori Onorari (V.P.O.). Gli articoli 42-bis, 42-ter, 42-quater, 42-quinqueis, 42-sexies, 42-septies, 43-bis, 71, 71-bis e 72, O.G., come modificati o introdotti dagli artt. 8 e segg. del D.Lgs. 51/1998, disciplinano le due nuove figure, in maniera peraltro assolutamente uniforme, atteso che l'articolo 72 O.G. estende ai V.P.O. l'efficacia delle disposizioni regolatrici della figura del G.O.T., facendo salve solo le diverse competenze, requirenti anziché giudicanti, e un regime d'incompatibilità con la professione forense lievemente meno severo (art. 71-bis, comma 2, O.G.).
Chi può richiederlo	L'interessato in possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione. Sono preferiti i candidati che possano vantare l'esercizio pregresso o attuale: • delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie; • della professione di avvocato, o di notaio; • dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali; • delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva; • delle funzioni con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva nelle amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici. Costituisce altresì titolo di preferenza, in assenza di quelli suddetti, il conseguimento del diploma di specializzazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.

Dove si richiede	Segreteria Amministrativa Palazzo di Giustizia di Trieste Via Foro Ulpiano N°1, Trieste Piano: Primo Stanze: 184 Tel: 040 7792 202 E-mail: ca.trieste@giustizia.it PEC: prot.ca.trieste@giustiziacerit.it Orario di apertura al pubblico: Lunedì - Sabato: 09:00 - 13:00 am Responsabile: Dott.ssa Bergamaschi Patrizia – Direttore amministrativo Incaricati: Alida Masseni e Monica Becciani
Come si richiede e cosa occorre	La domanda di partecipazione va compilata e inviata per via telematica al CSM attraverso l'apposito modulo reperibile sul sito www.csm.it .
Tempi	A vista
Costi	Non sono previsti costi per il seguente servizio
Modulistica	Modulo reperibile sul sito www.csm.it
Costi	Non sono previsti costi per il seguente servizio

TABELLA DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

COS'È?

È la tabella di riferimento sulla base della quale si determinano i costi relativi al Contributo Unificato dei procedimenti che ne prevedono il versamento. Il Contributo va versato dalla parte che si costituisce in giudizio per prima e varia a seconda del valore del procedimento.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Titolo Terzo del D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia come modificato dal decreto legislativo 164/2024 (Correttivo Cartabia)

ESENZIONI

Nulla è dovuto per:

- Processi già esenti, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;
 - Processi di rettificazione di stato civile;
 - Processi in materia tavolare;
 - Processi, anche esecutivi, di opposizione e cautelari, in materia di assegni di mantenimento della prole;
 - Altri processi riguardanti la prole;
 - Processi di cui al libro II titolo IV bis capitolo III sezione terza, quarta e quinta del C.p.C. e precisamente:
 - dell'interdizione e dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno;
 - disposizioni relative all'assenza e alla dichiarazione di morte presunta;
 - disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati
- Processi di cui all'art. 3 della L. 24 marzo 2001, n. 89 (Legge Pinto);
- Processi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, processi per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego (salvo che per i processi dinanzi la Corte di cassazione), se la parte è titolare di reddito familiare imponibile ai fini IRPEF (risultante dall'ultima dichiarazione dell'anno di riferimento) non superiore a € 40.978,92;
 - Processi in materia di integrazione scolastica, relativamente ai ricorsi amministrativi per la garanzia del sostegno agli alunni con handicap fisici o sensoriali (art. 13, c. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104).

La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo.

Tabella Contributo Unificato - Controversie I Grado

Valore della Controversia	Contributo
Fino a € 1.100,00 Il medesimo importo è previsto per: • Processi in materia di previdenza e assistenza obbligatorie (salvo che per i processi dinanzi la Corte di Cassazione) C.U. dovuto per la parte titolare di reddito imponibile ai fini IRPEF (risultante dall'ultima dichiarazione) superiore a € 40.978,92; • Procedimenti di cui all'art. 711 c.p.c. (Separazione consensuale dei coniugi); • Procedimenti di cui all'art. 4, c. 16 L. 898/1970 (divorzio - domanda congiunta).	€ 43,00
Oltre € 1.100,00 e fino a € 5.200,00 Il medesimo importo è previsto per: • Processi di volontaria giurisdizione; • Procedimenti contenziosi di cui all'art. 473 bis 47 CPC e per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capitolo VI del medesimo codici; • - separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento dell'unione civile e di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e di modifica delle relative condizioni; - disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio; • Procedimenti in camera di consiglio.	€ 98,00
Oltre € 5.200,00 e fino a € 26.000,00 Il medesimo importo è previsto per: • I processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del Giudice di Pace.	€ 237,00
Oltre € 26.000,00 e fino a € 52.000,00 Il medesimo importo è previsto per: • Processi civili di valore indeterminabile.	€ 518,00
Oltre € 52.000,00 e fino a € 260.000,00	€ 759,00
Oltre € 260.000,00 e fino a € 520.000,00	€ 1.214,00
Oltre € 520.000,00 Il medesimo importo è previsto qualora manchi la dichiarazione relativa al valore della causa.	€ 1.686,00

Nei giudizi di impugnazione e processi in Cassazione il Contributo Unificato, determinato in base agli scaglioni, è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione.

Tabella Contributo Unificato - Impugnazione e Cassazione		
Valore della Controversia	Contributo	
	Impugnazione	Cassazione
Fino a € 1.100,00 Il medesimo importo è previsto per: • Processi in materia di previdenza e assistenza obbligatorie (salvo che per i processi dinanzi la Corte di Cassazione) C.U. dovuto per la parte titolare di reddito imponibile ai fini IRPEF (risultante dall'ultima dichiarazione) superiore a € 40.978,92 ; • Procedimenti di cui all'art. 711 c.p.c. (Separazione consensuale dei coniugi); • Procedimenti di cui all'art. 4, c. 16 L. 898/1970 (divorzio - domanda congiunta).	€ 64,50	€ 86,00
Oltre € 1.100,00 e fino a € 5.200,00 Il medesimo importo è previsto per: • Processi di volontaria giurisdizione; • Processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI del cod. proc. civ. - la separazione personale dei coniugi - le disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio • Processi contenziosi di cui all'art. 4 L. 898/1970 (divorzio giudiziale); • Procedimenti in camera di consiglio del tribunale fallimentare.	€ 147,00	€ 196,00
Oltre € 5.200,00 e fino a € 26.000,00 Il medesimo importo è previsto per: • Processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del Giudice di Pace.	€ 355,50	€ 474,00
Oltre € 26.000,00 e fino a € 52.000,00 Il medesimo importo è previsto per: • Processi civili di valore indeterminabile.	€ 777,00	€ 1.036,00
Oltre € 52.000,00 e fino a € 260.000,00	€ 1.138,50	€ 1.518,00
Oltre € 260.000,00 e fino a € 520.000,00	€ 1.821,00	€ 2.428,00
Oltre € 520.000,00 Il medesimo importo è previsto qualora manchi la dichiarazione relativa al valore della causa.	€ 2.529,00	€ 3.364,00

Nei procedimenti davanti alla Corte di Cassazione oltre al Contributo Unificato, determinato in base agli scaglioni, è dovuto un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari (€ 200,00 dal 1° gennaio 2014), fatta eccezione per i processi in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, processi per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego.

Per i processi di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa istituite presso alcuni Tribunali e Corti d'Appello, il Contributo Unificato, determinato in base agli scaglioni, è raddoppiato.

Procedimenti Davanti al Tribunale delle Imprese (D.Lgs. 168/2003) Impugnazioni Respinte, Inammissibili o Improcedibili

Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, **la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di Contributo Unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale.** Il Giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.

Processi di Esecuzione

Processi di esecuzione immobiliare: il Contributo Unificato dovuto è pari a € 278,00;

Processi di esecuzione mobiliare di importo inferiore a € 2.500,00: il Contributo Unificato è pari a € 43,00;

Altri processi esecutivi: il Contributo Unificato è pari a € 139,00 (metà del Contributo Unificato previsto per i processi esecutivi immobiliari).

Processi di Opposizione agli Atti Esecutivi

Il C. U. dovuto è pari a € 168,00.

Contributo Dimezzato (rispetto allo scaglione di riferimento)

- Procedimenti speciali previsti nel libro IV, titolo I (procedimenti somari) del cod. proc. civ.
 - del procedimento d'ingiunzione
 - del procedimento per convalida di sfratto
- Procedimenti di sfratto per morosità: per i quali il valore della causa si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida
- Procedimenti di finita locazione: il cui valore si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno
 - dei procedimenti cautelari
 - del procedimento sommario di cognizione (Capo III bis inserito con L. 18 giugno 2009, n.
 - dei procedimenti possessori
- Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
- Giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento
- Processi per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego (salvo che per i processi dinanzi la Corte di Cassazione)

ALLEGATI | TABELLA DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

C.U. dovuto in base agli scaglioni per la parte titolare di reddito imponibile ai fini IRPEF (risultante dall'ultima dichiarazione) superiore a € 32.298,99.

Modifica della Domanda, Domanda Riconvenzionale, Chiamata In Causa, Intervento Autonomo

La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati è tenuta al pagamento del C.U. La predetta parte, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo.

Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta.

Procedure Fallimentari (dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura)

- Il Contributo Unificato dovuto è pari a € 851,00
- Insinuazione Tempestiva al Passivo: il Contributo Unificato non è dovuto
- Insinuazione Tardiva al Passivo: il Contributo Unificato non è dovuto con riferimento ai fallimenti "nuovo rito", cioè dichiarati a partire dal 16 luglio 2006
- Per i fallimenti dichiarati prima della suddetta data, il Contributo Unificato è calcolato in base al valore del credito per cui si procede

Procedimenti ex art. 23 L. 24 novembre 1981, n. 689

Gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del Contributo Unificato in base al valore della causa, nonché delle spese forfetizzate ex art. 30 TU spese di giustizia (€ 27,00 da applicarsi ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente al 1° gennaio 2014).

Il Ministero della Giustizia, con nota n. 4275 del 28 settembre 2010, ha specificato che:

"Per quanto attiene i processi di competenza del Giudice di Pace, anche nella materia in oggetto (Giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative. Procedimento ex art. 23 L. 689/1981), rimane vigente la specifica previsione normativa di parziale esenzione delle spese, disciplinata dall'articolo 46, della legge 21 novembre 1991, n. 374, pertanto le cause di competenza del Giudice di pace, il cui valore non eccede la somma di € 1.033,00 sono soggette al pagamento del solo Contributo Unificato, in armonia con quanto previsto per le cause di diverso oggetto)".

Ricorsi in Materia Tributaria	
Valore della Controversia	Contributo
Fino a € 2.582,28	€ 30,00
Oltre € 2.582,28 e fino a € 5.000,00	€ 60,00
Oltre € 5.000,00 e fino a € 25.000,00 controversie di valore indeterminabile	€ 120,00
Oltre € 25.000,00 e fino a € 75.000,00	€ 250,00
Oltre € 75.000,00 e fino a € 200.000,00	€ 500,00
Oltre € 200.000,00 controversie per le quali non è stato dichiarato il valore della lite	€ 1.500,00

Nel processo tributario, il valore della lite, determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del c. 5 dell'art. 12 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Mancata Indicazione di Fax, Pec e C. F. nel Processo Civile e Tributario

Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi del primo comma dell'articolo 125 (contenuto e sottoscrizione degli atti di parte) del codice di procedura civile e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 16 (comunicazioni e notificazioni) del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il Contributo Unificato **è aumentato della metà**.

Ricorsi Amministrativi

Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, il Contributo Unificato è dovuto nei seguenti importi.

- Contributo Unificato pari a € 300,00 per:
 - ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104
 - ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato
 - ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato
- Contributo Unificato dimezzato per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego
- Contributo Unificato pari a € 1.800,00 per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal Libro IV, Titolo V, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito
- Ricorsi di cui all'art. 119, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui all'all. 1 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104:
 - Contributo Unificato pari a € 2.000,00 quando il valore della controversia è pari o inferiore a € 200.000,00
 - Contributo Unificato pari a € 4.000,00 quando il valore della controversia è compreso tra € 200.000,00 e € 1.000.000,00
 - Contributo Unificato pari a € 6.000,00 quando il valore della controversia è superiore a € 1.000.000,00
 - Se manca la dichiarazione relativa al valore della lite, il contributo dovuto è di € 6.000,00

- Contributo Unificato pari a € 650,00 per:
 - tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente.

Per i giudizi d'impugnazione, i predetti importi sono aumentati della metà.

I predetti importi sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del Codice del Processo Amministrativo di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio.

Ai predetti fini, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza.

Per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove. Nel processo amministrativo per valore della lite nei ricorsi di cui all'art. 119, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, si intende l'importo posto a base d'asta individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara, ai sensi dell'art. 29, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Nei ricorsi di cui all'art. 119, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, in caso di controversie relative all'irrogazione di sanzioni, comunque denominate, il valore è costituito dalla somma di queste.

Il Contributo Unificato non è dovuto per i ricorsi previsti dall'art. 25 della L. n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della dir. 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

Azione Civile nel Processo Penale

L'esercizio dell'azione civile nel processo penale non è soggetto al pagamento del contributo unificato, se è chiesta solo la condanna generica del responsabile.

Se è chiesta, anche in via provvisoria, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato e secondo i previsti scaglioni di valore.

TABELLA DEI DIRITTI DI COPIA

N. pagine	Diritti di copia senza certificazione di conformità		Diritti di copia autentica	
	senza urgenza	con urgenza	senza urgenza	con urgenza
1 - 4	€ 1,38	€ 4,14	€ 11,06	€ 33,18
5 - 10	€ 2,76	€ 8,28	€ 12,90	€ 38,70
11 - 20	€ 5,52	€ 16,56	€ 14,73	€ 44,19
21 - 50	€ 11,06	€ 33,18	€ 18,42	€ 55,26
51 - 100	€ 22,10	€ 66,30	€ 27,63	€ 82,89
Oltre le 100	€ 22,10 + € 9,21 ogni ulteriori 100 pag. o frazione	€ 66,30 + € 27,63 ogni ulteriori 100 pag. o frazione	€ 27,63 + € 11,06 ogni ulteriori 100 pag. o frazione	€ 82,89 + € 33,18 ogni ulteriori 100 pag. o frazione

Diritti di copia su supporto diverso da quello cartaceo ove sia possibile contare il numero di pagine		
N. pagine	senza urgenza	con urgenza
1 - 4	€ 0,92	€ 2,76
5 - 10	€ 1,84	€ 5,52
11 - 20	€ 3,68	€ 11,04
21 - 50	€ 7,37	€ 22,11
51 - 100	€ 14,73	€ 44,19
Oltre le 100	€ 14,73 + € 6,14 ogni ulteriori 100 pag. o frazione	€ 44,19 + € 18,42 ogni ulteriori 100 pag. o frazione

**Diritti di copia su supporto diverso da quello cartaceo
ove NON sia possibile contare il numero di pagine**

Tipo di supporto	senza urgenza	con urgenza
Ogni cassetta fonografica 60 minuti o inferiore	€ 3,68	€ 11,04
Ogni cassetta fonografica 90 minuti	€ 5,52	€ 16,56
Ogni cassetta videofonografica 120 minuti o inferiore	€ 6,14	€ 18,42
Ogni cassetta videofonografica 180 minuti	€ 7,37	€ 22,11
Ogni cassetta videofonografica 240 minuti	€ 9,21	€ 27,63
Ogni dischetto informatico 1,44 MB	€ 4,31	€ 12,93
Ogni compact disc	€ 306,97	€ 920,91

Diritti di certificazione pari a € 3,68.

GLOSSARIO

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

È il diritto che ciascun cittadino ha di esaminare e richiedere copia dei documenti amministrativi di cui ha interesse, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge (articolo 22 della legge n. 241 del 1990). Questo diritto è riconosciuto per assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa ed è escluso solo per i documenti coperti da "segreto", che costituiscono una eccezione alla regola generale.

APPELLO

È un mezzo di impugnazione per chiedere la riforma di un provvedimento del Giudice di primo grado ritenuto, in tutto o in parte, ingiusto. Nello specifico impedisce che la sentenza passi in giudicato, e permette un riesame della controversia relativamente ai punti del provvedimento impugnati, sicché la nuova sentenza sostituisce quella impugnata. In materia penale, l'appello impedisce anche l'esecuzione della sentenza impugnata; in materia civile invece la sentenza di primo grado è sempre immediatamente esecutiva, ma la sospensione dell'esecuzione può essere concessa dal Giudice dell'Appello.

ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE CAUTELARE

È l'attività svolta dal Giudice per salvaguardare un diritto oggetto di una vertenza prima della sua definizione.

ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE DI COGNIZIONE

È l'attività svolta dal Giudice per accertare un diritto controverso attraverso un procedimento (processo).

ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE DI ESECUZIONE

È l'attività svolta dal Giudice per dare esecuzione a un provvedimento o a un altro titolo esecutivo (sentenza).

CERTIFICATO

È un atto attraverso il quale la Pubblica Amministrazione documenta fatti o attesta diritti. Nei casi previsti dalla legge, è rilasciato anche da privati investiti di pubbliche funzioni (Notai, Avvocati, Medici ecc.). Il certificato fa piena prova di quanto in esso affermato, fino a querela di falso.

CORTE D'APPELLO

È un organo della giurisdizione ordinaria, civile e penale. È competente a giudicare in secondo grado di giudizio, detto appunto grado d'appello, sulle sentenze pronunciate in primo grado dal Tribunale. Ha giurisdizione all'interno della propria circoscrizione territoriale, circoscrizione che prende il nome di Distretto e che generalmente corrisponde al territorio di una Regione e ha sede nel suo capoluogo.

CORTE D'ASSISE D'APPELLO

È competente a giudicare in secondo grado di giudizio (appello) sulle sentenze pronunciate in primo grado dalla Corte d'Assise.

CORTE DI CASSAZIONE

È l'organo supremo della giurisdizione e ha il compito di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge. Inoltre regola i conflitti di competenza, di giurisdizione e attribuzione all'interno della magistratura. In materia civile e penale, è competente a riesaminare le sentenze o i provvedimenti pronunciati nei precedenti gradi di giudizio solo per motivi di diritto (giudizio di legittimità) cioè per verificare se il Giudice di merito, nel pronunciarsi, abbia correttamente

interpretato e applicato la legge. È suddivisa in sezioni cosiddette "semplici" (sei penali, tre civili, una per le controversie di lavoro) e nei casi di particolare rilievo giudica a sezioni unite. Ha sede a Roma, e ha giurisdizione su tutto il territorio della Repubblica.

CUSTODIA CAUTELARE

La custodia cautelare in carcere o in un luogo di cura è una limitazione della libertà personale dell'imputato che si applica prima della sentenza irrevocabile di condanna per esigenze cautelari processuali (e cioè se vi è pericolo di fuga o di inquinamento delle prove) o se vi sono esigenze di tutela della collettività (ossia se vi è il pericolo di nuovi reati) nell'ipotesi in cui si procede per reati gravi e sussistono gravi indizi colpevolezza nei confronti dell'indagato o dell'imputato.

DIRITTO ALLA PRIVACY

Si tratta del diritto che ogni cittadino ha di escludere dall'altrui conoscenza tutto quanto riguarda la propria vita privata, è anche conosciuto come diritto alla riservatezza.

FUNZIONE GIUDICANTE/FUNZIONE REQUIRENTE

La funzione giudicante è la funzione svolta dagli organi giudiziari (i Giudici) a cui è attribuito il compito di decidere le controversie o di pronunciarsi sugli affari di loro competenza. La funzione requirente è invece esercitata dai Magistrati che svolgono attività di "Pubblico Ministero" e hanno il compito di svolgere le indagini utilizzando la polizia giudiziaria e di esprimere richieste o pareri agli organi giudicanti.

GIURISDIZIONE

È una delle funzioni fondamentali dello Stato, esercitata dai Magistrati che costituiscono l'ordine giudiziario. È diretta all'applicazione delle norme giuridiche ai singoli casi concreti. La giurisdizione si distingue in ordinaria e speciale. La giurisdizione ordinaria è esercitata da Magistrati ordinari e riguarda le materie che la legge non riserva ai Giudici speciali. Sono organi della giurisdizione ordinaria, ad esempio, il Tribunale e la Corte di Cassazione. La giurisdizione speciale, invece, riguarda materie che la legge riserva a una magistratura speciale. Sono organi della giurisdizione speciale, ad esempio, i Tribunali Amministrativi Regionali e il Consiglio di Stato. A seconda degli ambiti e delle competenze la giurisdizione si differenzia in costituzionale, civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare. Lo strumento principale dell'attività giurisdizionale è il processo, che attraverso il contraddittorio delle parti mira alla pronuncia di un provvedimento, ad esempio una sentenza, con cui la legge viene interpretata e applicata al caso concreto.

GRADO DI GIUDIZIO

Indica la fase in cui si trova un giudizio: l'ordinamento italiano accoglie il principio del "doppio grado di giudizio" secondo il quale è ammesso un riesame della decisione emessa in primo grado. Il giudizio di primo grado è quello in cui il Giudice esamina e giudica una causa nel merito per la prima volta, mentre il secondo grado (o in grado d'appello) quello in cui il Giudice riesamina e si pronuncia sulla stessa causa per la seconda volta. È inoltre ammesso un giudizio di legittimità, ossia di controllo sulla legalità dei precedenti gradi di giudizio, che si svolge avanti alla Corte di Cassazione.

GUARDASIGILLI

Con questo termine si designa il Ministro della Giustizia, il quale, per legge, è il custode del sigillo dello Stato e in questa veste controfirma tutti i provvedimenti legislativi al fine di provvedere alla loro pubblicazione.

IMPUGNAZIONE

È un rimedio giuridico creato per rimuovere uno svantaggio derivante da un provvedimento del Giudice che si ritiene, in tutto o in parte, viziato. Attraverso l'impugnazione è possibile chiedere un controllo del provvedimento impugnato da parte di un Giudice diverso da quello che lo ha emesso e ottenere così una nuova pronuncia.

ISTITUTO PENITENZIARIO (CARCERE)

Luogo chiuso e isolato dalla società, destinato ad accogliere coloro che sono in attesa di giudizio o già definitivamente condannati, comunemente definito carcere. Gli istituti penitenziari fanno capo al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, istituita presso il Ministero della Giustizia.

MAGISTRATO TOGATO E ONORARIO

Nell'ambito della giurisdizione ordinaria, con il termine Magistrato "togato" si indica il Magistrato di carriera che esercita la funzione giurisdizionale (di Giudice o di Pubblico Ministero) a tempo indeterminato, nominato mediante pubblico concorso e regolato dalle norme sull'ordinamento giudiziario, con remunerazione continuata. Il Magistrato Onorario, invece, è il Magistrato nominato con particolari procedure e non legato allo Stato da un rapporto di pubblico impiego ma di servizio onorario; le funzioni del Giudice Onorario sono temporanee e l'incarico è remunerato in maniera diversa secondo le funzioni esercitate (Giudice di Pace, Giudice Aggregato, Giudice Onorario, Vice Procuratore Onorario, esperto presso il Tribunale per i minorenni).

NOTIFICAZIONE

È l'attività con la quale l'ufficiale giudiziario o altra persona specificamente indicata dalla legge (messo comunale, polizia giudiziaria, avvocato) porta formalmente un atto a conoscenza del destinatario, attraverso la consegna di una copia conforme all'originale dell'atto.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (GRATUITO PATROCINIO)

È l'intervento dello Stato in favore di chi ha diritto al pagamento delle spese legali (Avvocati, consulenti, investigatori autorizzati). Il patrocinio a spese dello Stato, già previsto per il processo penale e del lavoro nonché per il processo di impugnazione del decreto di espulsione di stranieri e per i ricorsi al Garante per la protezione dei dati personali, è stato recentemente esteso ai giudizi civili e amministrativi nonché alle procedure di volontaria giurisdizione.

PERSONA FISICA

La persona fisica per l'ordinamento giuridico è qualsiasi essere umano. La persona fisica è un soggetto di diritto: è dotato di capacità giuridica, è titolare di diritti e doveri.

PERSONA GIURIDICA

Le persone giuridiche sono organizzazioni collettive, considerate come soggetti distinti dalle persone fisiche che le compongono ed esse stesse soggetti di diritto, dotate di capacità giuridica e titolari di diritti e doveri. Sono persone giuridiche le associazioni riconosciute, le fondazioni, i comitati riconosciuti, le società di capitali e gli enti pubblici.

PROCESSO

È l'insieme delle attività previste e disciplinate da norme giuridiche (così dette "norme processuali") attraverso le quali viene esercitata la giurisdizione: si svolge davanti a un Giudice, con la partecipazione dei soggetti interessati (le parti del giudizio) e mira a una pronuncia finale (il provvedimento giurisdizionale, ad esempio una sentenza) che impone l'applicazione della legge al caso concreto.

PROCURA DELLA REPUBBLICA

È l'ufficio dell'ordinamento giudiziario cui sono addetti i Magistrati che svolgono le funzioni di Pubblico Ministero (P.M.). L'ufficio del P.M. è istituito presso la Corte di Cassazione, le Corti d'Appello, i Tribunali ordinari e i Tribunali per i minorenni. Agli uffici del P.M., che sono distinti e autonomi dall'organo giurisdizionale presso il quale svolgono le loro funzioni, appartengono Magistrati che esercitano le funzioni sotto la vigilanza del Ministro della giustizia. I Magistrati addetti agli uffici del P.M. - sostituti procuratori - esercitano le loro funzioni a seguito di designazione dei capi dell'ufficio. Essi formano, nel loro complesso, la magistratura cd. requirente. Il P.M. vigila sull'osservanza delle leggi, sulla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo nei casi d'urgenza i provvedimenti che ritiene necessari; promuove la repressione dei reati e l'applicazione delle misure di sicurezza, fa eseguire i giudicati e ogni altro provvedimento del Giudice, nei casi stabiliti dalla legge. La funzione di P.M. avanti al Giudice di Pace in sede penale è svolta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale del relativo Circondario.

PROCURA GENERALE

Le funzioni generali della Procura Generale sono specificate nell'art. 113 della Costituzione che attribuisce compiti di vigilanza sull'osservanza delle leggi, promozione dell'azione penale obbligatoria ed esecuzione dei giudicati e ogni altro provvedimento del Giudice. A capo dell'Ufficio vi è il Procuratore Generale che rappresenta la Pubblica Accusa nei processi di secondo grado e che, nell'esercizio delle sue funzioni, opera personalmente o per mezzo dei Sostituti Procuratori. Specificatamente, tra le competenze più rilevanti conferitegli dalla legge vi sono:

- potere - dovere di sorveglianza sui Magistrati e sugli Uffici della Procura Generale, delle Procure della Repubblica presso i Tribunali Ordinari e presso il Tribunale per i Minorenni del Distretto, al fine di assicurare il corretto e uniforme esercizio dell'azione penale e il rispetto delle norme sul giusto processo. A tal fine la Procura Generale acquisisce atti e notizie dalle Procure della Repubblica del Distretto ed è tenuta a riferire al riguardo al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione;

- potere di avocazione delle indagini preliminari relative ai procedimenti pendenti avanti le Procure della Repubblica del Distretto, nell'ipotesi di inerzia investigativa, richieste di archiviazione ritenute fondate su indagini carenti o su valutazioni delle risultanze procedurali non condivise.

SENTENZA

È il provvedimento giurisdizionale contenente una decisione, emanato dal Giudice nel processo. Generalmente è l'atto conclusivo o finale del giudizio. La sua forma è stabilita dalla legge, è pronunciata "in nome del popolo italiano" con l'intestazione "Repubblica italiana". Contiene il dispositivo (l'enunciazione della decisione del Giudice in forma sintetica) e la motivazione (l'insieme delle ragioni che giustificano la decisione del Giudice).

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

È un organo della giurisdizione amministrativa, competente a giudicare in primo grado sui provvedimenti amministrativi impugnati per motivi di legittimità (cioè di conformità alla legge) e lesivi di un interesse legittimo (cioè di un interesse del singolo corrispondente ad un interesse pubblico generale); in alcuni ambiti ha giurisdizione di merito o esclusiva. Il TAR ha giurisdizione all'interno della propria circoscrizione, che coincide con il territorio della Regione, e ha sede nel suo capoluogo. È suddiviso in sezioni e le sue decisioni sono assunte da un collegio di tre Giudici. Contro le decisioni del TAR è ammesso ricorso, in secondo grado, davanti al Consiglio di Stato.

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Il Tribunale di sorveglianza è uno dei due organi in cui si articola la magistratura di sorveglianza. La magistratura di sorveglianza è un organo giurisdizionale che ha il compito di vigilare sull'esecuzione della pena, interviene in materia di applicazione di misure alternative alla detenzione, di esecuzione di sanzioni sostitutive, di applicazione ed esecuzione di misure di sicurezza. Si compone di due organi

giurisdizionali: il Magistrato di sorveglianza, organo monocratico e il Tribunale di sorveglianza, organo collegiale. Il Tribunale di sorveglianza opera sia come Giudice di primo grado che come Giudice di secondo grado rispetto al Magistrato di sorveglianza. La competenza territoriale è estesa all'intero Distretto di Corte d'Appello. È composto di Magistrati di sorveglianza in servizio nel Distretto o nella circoscrizione territoriale della sezione distaccata di Corte d'Appello e da professionisti esperti in psicologia, servizi sociali, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica.

TRIBUNALE ORDINARIO

È il Giudice con competenza in materia sia civile che penale per un ambito territoriale detto Circondario. Dopo l'abolizione del Pretore, il Tribunale ordinario è rimasto Giudice unico di primo grado, salvo talune competenze minori del Giudice di Pace per le quali è quest'ultimo il Giudice di primo grado. Perciò, il Tribunale ordinario giudica anche in secondo grado sugli appelli proposti contro le sentenze del Giudice di Pace. Il Tribunale ordinario giudica in composizione collegiale (tre Giudici) e in composizione monocratica (un Giudice singolo). Le sentenze del Tribunale ordinario sono impugnabili, mediante l'appello, davanti alla Corte d'Appello per motivi concernenti il fatto che ha dato origine alla causa (motivi di merito) e davanti alla Corte di Cassazione, mediante ricorso per cassazione, per motivi concernenti questioni di puro diritto (motivi di legittimità) o di attribuzione tra le varie giurisdizioni (motivi di giurisdizione). Il Tribunale ordinario esercita anche le funzioni di Giudice Tutelare, oltre ad altre specifiche funzioni stabilite dalla legge. I Tribunali ordinari sono 166, due dei quali appositamente istituiti in area di tribunali metropolitani.

TRIBUNALE PER I MINORENNI

Il Tribunale per i minorenni è un organo giurisdizionale, autonomo e specializzato, con funzioni di Giudice di primo grado per tutti gli affari penali, civili e amministrativi riguardanti i minori degli anni 18. La sua circoscrizione territoriale coincide con quella della Corte d'Appello o della sezione della Corte d'Appello presso la quale il Tribunale è istituito. Ha competenza in materia civile, penale e amministrativa per i procedimenti riguardanti:

- i reati commessi nell'ambito del Distretto dai minori degli anni 18;
- l'applicazione di misure rieducative nei confronti dei minori degli anni 18 residenti nello stesso territorio;
- l'esercizio della potestà dei genitori, della tutela, l'amministrazione patrimoniale, l'assistenza, l'affiliazione, l'adozione, sempre relativi ai minorenni residenti nel Distretto di Corte d'Appello.

Il Tribunale per i minorenni deve essere informato di tutti i procedimenti in corso per i delitti di violenza sessuale e corruzione commessi in danno di persone minori d'età.

UFFICI DI SORVEGLIANZA

La magistratura di sorveglianza è un organo giurisdizionale che ha il compito di vigilare sull'esecuzione della pena, interviene in materia di applicazione di misure alternative alla detenzione, di esecuzione di sanzioni sostitutive, di applicazione ed esecuzione di misure di sicurezza. Si compone di due organi giurisdizionali: il Magistrato di sorveglianza, organo monocratico e il Tribunale di sorveglianza, organo collegiale. Le ordinanze conclusive del procedimento sono sempre ricorribili per Cassazione, e per le ordinanze in materia di misure di sicurezza, è previsto anche il riesame nel merito.

VOLONTARIA GIURISDIZIONE

È l'attività che viene esercitata dal Giudice non per comporre una lite, ma nell'interesse di uno o più soggetti, per il rilascio di autorizzazioni, omologazioni, nomine, revoche, ecc. In genere il Giudice adotta questi provvedimenti con decreto emesso in Camera di Consiglio.

Il sistema giudiziario italiano si caratterizza per una variegata complessità di attori istituzionali e di regole pensate dal legislatore, tanto costituzionale che ordinario, con il fine ultimo di garantire una funzione sociale di fondamentale importanza: l'amministrazione della giustizia. Benché il diritto si occupi delle norme e delle procedure che garantiscono il rispetto degli standard di indipendenza ed equilibrio tra i vari soggetti coinvolti, dell'equità di trattamento, del rispetto dei diritti fondamentali, della correttezza formale delle procedure, dei rapporti tra gli Uffici, del buon funzionamento e della qualità complessiva del sistema, questo complesso sistema può, tuttavia, funzionare solo attraverso organizzazioni specifiche

La Carta dei Servizi della Corte d'Appello di Trieste è stata realizzata IN PROPRIO.
Si ringrazia il personale che ha collaborato alla realizzazione del presente documento.